



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare".

Rep. Atti n. 133/cv del **25 OTT. 2012**

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 ottobre 2012:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni sul "Diritto del minore ad una famiglia", ed, in particolare, gli articoli 2 e seguenti che disciplinano l'istituto dell'affidamento per i minori temporaneamente privi di un idoneo ambiente familiare;

VISTA la nota in data 12 aprile 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento di un accordo in sede di Conferenza Unificata, il documento in oggetto, che, in data 26 aprile 2012, è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome, alle Autonomie locali ed alle Amministrazioni centrali interessate;

VISTA la nota congiunta pervenuta il 16 maggio 2012, con la quale il Coordinamento Commissione politiche sociali delle Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno comunicato l'assenso tecnico sul documento indicato in oggetto;

VISTA la nota in data 24 maggio 2012, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto di inserire nello schema di Accordo una clausola di invarianza finanziaria;

VISTA la lettera del 19 luglio 2012, con la quale il Ministero della salute ha avanzato una serie di osservazioni al predetto documento;

VISTA la lettera del 18 ottobre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione della proposta di Accordo in parola, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

CONSIDERATO che tale nuova versione, con lettera del 22 ottobre 2012, è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, con nota congiunta pervenuta il 23 ottobre 2012, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso sull'anzidetta nuova versione parere tecnico favorevole;

ACQUISITO nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

CONSIDERATO che:

- per l'efficace implementazione della legge, risulta utile definire indicazioni unitarie che, raccogliendo i saperi e le esperienze dei territori, permettano di qualificare l'importante istituto dell'affidamento familiare su tutto il territorio nazionale;
- il documento in oggetto è stato predisposto dalla cabina di regia del progetto "Un percorso nell'affido", presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituita dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, del Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido (CNSA), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'UPI, dell'ANCI e del Centro Nazionale di Documentazione Analisi dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

SI CONVIENE:

Art. 1

Il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali convengono sulla necessità di dare promozione e diffusione alle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

Art. 2

Le linee di indirizzo sono affidate ai territori per la validazione nei contenuti e nella metodologia. Il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali convengono sulla necessità di attivare entro due anni dal presente Accordo un percorso congiunto di monitoraggio sull'applicazione e di confronto sugli esiti.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Art. 3

Alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ESiniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Gnudi

gh

Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare

000 Introduzione

A distanza di quasi trent'anni dall'approvazione della L. 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia", così come novellata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, è utile approvare un documento che, raccogliendo i saperi e le esperienze dei territori, dia indicazioni unitarie che permettano di qualificare l'importante istituto dell'affidamento familiare su tutto il territorio nazionale.

010 Oggetto e significato

Le "Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare" hanno per oggetto l'istituto dell'affidamento familiare, così come individuato dalla novellata L. 184/83, che si è variamente sviluppato e articolato nel territorio nazionale. Le Linee di indirizzo non si sostituiscono alle legislazioni regionali che hanno regolamentato l'applicazione dell'affidamento familiare sui territori, ma offrono un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, contenuti e metodologie di attuazione organizzato nella forma delle "raccomandazioni". Le raccomandazioni raccolte in questo documento non hanno una forza misurata su base empirica, ma rappresentano in ogni modo un punto di incontro tra esperienze e letteratura che può costituire un riferimento unitario per gli amministratori regionali e locali, per gli operatori e per i cittadini interessati a migliorare e qualificare l'affidamento familiare.

Le Linee di indirizzo sono affidate ai territori per validarle nei contenuti e nella metodologia e per migliorarle attraverso un percorso di monitoraggio sull'applicazione e di confronto sugli esiti, che sarà predisposto congiuntamente dalla Conferenza Unificata, istituita dal D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

020 Idee di riferimento

I contenuti e la struttura delle "Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare" si basano su alcuni assunti fondamentali:

- l'affidamento familiare si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i bambini possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all'interno della quale sviluppino relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;
- la rilettura del principio del "supremo interesse del bambino" alla luce dell'importanza dei legami e delle relazioni;
- il fine ultimo dell'affidamento familiare è riunificare ed emancipare le famiglie, non quello di separare e può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti;
- l'affidamento familiare si configura come strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia che va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità;
- il bambino, i suoi genitori - nella loro qualità di soggetti dell'intervento, portatori di risorse, piuttosto che oggetti di diagnosi e cura - gli affidatari, gli operatori dei diversi servizi implicati costituiscono il quadro unitario dei decisori e dei partner dell'intervento;
- l'affidamento familiare implica una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato sociale e le espressioni formali e informali della società civile si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze.

030 Metodologia e percorso

Le "Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare" nascono all'interno del progetto nazionale "Un



percorso nell'affido", dal confronto in un gruppo di lavoro nazionale composto da operatori ed esperti dei diversi livelli istituzionali¹. La metodologia utilizzata è caratterizzata da un collegamento ai saperi e alle pratiche che si sono sviluppate in questi anni nell'ambito dell'affidamento familiare con riferimento alla letteratura, alle esperienze, alle normative regionali e ai contenuti dei seminari nazionali di formazione e degli scambi di esperienze regionali e inter-regionali realizzati nell'ambito del progetto "Un percorso nell'affido"².

L'articolazione del documento rispecchia i punti di riferimento metodologici e culturali di seguito sintetizzati:

- la definizione di affidamento familiare e l'individuazione dei soggetti e degli attori dell'affidamento familiare in apertura di documento esprime la volontà di porre prioritaria attenzione ai legami e alle relazioni;
- la successiva sintesi delle condizioni che possono determinare il buon esito dell'affidamento familiare e la presentazione dell'articolato sistema di interventi in cui oggi si esprime l'affidamento familiare rappresenta e valorizza l'importante patrimonio di esperienze sviluppato nei diversi territori del Paese.
- l'ampio spazio dedicato ai processi del percorso dell'affidamento familiare sottolinea l'indispensabile attenzione a tutti i passaggi che lo costituiscono, offrendo una visione complessiva e puntuale di come, in concreto, possa essere progettato, costruito, realizzato e concluso l'affidamento familiare.

In ciascun capitolo l'organizzazione dei contributi segue uno schema generale che prevede, per ogni "argomento":

- una breve introduzione esplicativa;
- "Raccomandazioni", formulate in forma propositiva, generalmente precedute da una "Motivazione" e declinate in una o più "Azioni/Indicazioni operative", che concretizzano le raccomandazioni in attività possibili e auspicabili ed indicano strumenti operativi utilizzabili.

¹ La cabina di regia è composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Coordinamento Nazionale Servizi Affido, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

² Nel corso dell'anno 2009 sono stati realizzati quattro seminari nazionali di formazione:

- Affidamento...affidamenti (Roma, 17 aprile 2009)
- I centri e i servizi per l'affido familiare (Potenza, 9-10 giugno 2009)
- Linee guida e prassi per l'affidamento familiare (Catania, 24-25 settembre 2009)
- Servizi, affido e autorità giudiziaria (Genova, 29-30 ottobre 2009)



Definizione, soggetti e contesto dell'affidamento familiare

100 L'affidamento familiare

L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alla famiglia.

L'affidamento familiare, generalmente, è un intervento di breve e medio periodo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.

La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un *continuum* e fanno comunque riferimento alla stessa finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia.

Raccomandazione 100.1 *Considerare l'affidamento familiare, nelle sue diverse forme, uno strumento privilegiato per prevenire l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Si promuovono e sostengono forme di affidamento che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia: dalle varie forme di solidarietà interfamiliare all'affidamento familiare diurno o residenziale part time.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Negli eventi di informazione e sensibilizzazione sull'affidamento familiare si valorizzano e propongono forme di affidamento familiare diurno o a tempo parziale come percorso di avvicinamento all'affidamento familiare residenziale per le famiglie disponibili.

Raccomandazione 100.2 *Assumere come politiche prioritarie per gli interventi di accoglienza quelle della promozione e sostegno delle diverse forme di affidamento familiare. Per la fascia di età 0-5 anni³ gli interventi di affidamento familiare rappresenteranno progressivamente la risposta elettiva alla necessità di allontanamento. Devono, quindi, diminuire gradualmente e, ove possibile, scomparire gli inserimenti in struttura di bambini di tale fascia di età.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Le Amministrazioni, anche attraverso collaborazioni tramite intese e convenzioni, promuovono progetti mirati di affidamento familiare temporaneo, anche in situazioni di emergenza, di bambini nella fascia di età 0-5.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Le Amministrazioni, attraverso i propri Servizi sociali e sanitari, privilegiano la proposta alle Autorità Giudiziarie Minorili dell'affidamento familiare per i bambini nella fascia di età 0-5 anni.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Le Amministrazioni, attraverso il monitoraggio delle situazioni di bambini ospiti in strutture residenziali, attivano, ove possibile e opportuno, dimissioni degli stessi, anche tramite l'accoglienza in affidamento familiare, con priorità per la fascia di età 0-5 anni.

La legge assegna la titolarità dell'affidamento familiare al Servizio Sociale pubblico, che nel suo operato è supportato dalle competenze professionali degli operatori dei Servizi e da un sempre maggior esercizio della responsabilità sociale esercitato da associazioni, realtà del terzo settore, famiglie affidatarie e reti di famiglie, capaci di dare valore alle relazioni umane e alla persona, portatrice non solo di problemi, ma anche di risorse e capacità.

Contenuto centrale di ogni progetto di affidamento familiare è la relazione che unisce il bambino e la sua famiglia ed il legame con il territorio nel quale la famiglia vive; rapporti che possono essere coltivati, sostenuti, sviluppati grazie ad un'altra famiglia, capace di accogliere il bambino e di

³ Le fasce di età indicate si intendono ad estremo superiore escluso: 0-5 anni vuol dire fino al compimento del sesto anno escluso.



rispettarne la storia, favorendo il rapporto con la sua famiglia e un'occasione importante per il suo futuro.

Motivazione - L'affidamento familiare è un sistema d'interventi ad elevata complessità relazionale e gestionale, che necessita di modelli organizzativi e operativi congruenti e rigorosi, compiti e funzioni ben definiti, da svolgersi con il massimo di professionalità e competenza in cui ogni attore è tenuto ad operare in modo integrato, riconoscendo l'altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon andamento del progetto.

Raccomandazione 100.3 *Garantire, considerata la complessità dell'affidamento familiare, integrazione e collaborazione tra Servizi e figure professionali diverse e tra Servizi Pubblici, Privato sociale e Volontariato, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 184/1983.*

▪ **Azione/Indicazione operativa 1** Si costruiscono, attraverso un lavoro collegiale dei diversi soggetti interessati, accordi di programma o protocolli che garantiscono tenuta e continuità di modalità e percorsi operativi, verso obiettivi comuni.

110 Soggetti

Ogni affidamento familiare nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del progetto di affidamento: il bambino e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

111 Bambino⁴

Il bambino in affidamento familiare:

- ha da 0 a 17 anni (ma il progetto di affidamento familiare può accompagnare il ragazzo anche fino a 21 anni);
- è di nazionalità italiana o straniera, può avere differenti culture e praticare diverse religioni;
- ha genitori in difficoltà nel rispondere ai suoi bisogni, a volte avendone consapevolezza e, in altri casi, negando di avere bisogno di aiuto;
- ha vissuto delle gravi problematiche nella propria famiglia: negligenza, rifiuto, maltrattamento fisico e/o psicologico, isolamento relazionale, separazioni di varia natura, difficoltà di carattere socio-economico, ecc..

112 Famiglia del bambino⁵

Alla famiglia del bambino, nella sua qualità di soggetto dell'intervento, è richiesto un impegno attivo e agli operatori dei servizi un'attenzione professionale ed una sensibilità particolari verso questi genitori, che possono recuperare le proprie competenze educative. L'affidamento familiare, centrato sulle relazioni e caratterizzato dalla temporaneità dell'intervento, privilegia il lavoro con la famiglia, perché questa possa superare le condizioni che hanno portato all'allontanamento del bambino, favorendone il rientro.

4 Nel testo, convenzionalmente, si usa il termine "bambino", comprendendo tutti i minorenni, da 0 a 17 anni, sia di genere maschile che femminile.

5 I termini genitori e famiglia sono usati in senso generale per indicare i genitori o le persone che si prendono cura dei bambini e che sono per loro figure significative, con le quali, cioè, il bambino abbia costruito un attaccamento particolare (ad esempio nonni, zii, fratelli o sorelle maggiorenni, persone che si sono assunte le responsabilità principali per la cura del bambino, ecc.). Non sempre infatti i soggetti che esercitano la tutela legale corrispondono a chi rappresenta per il bambino "la sua famiglia di origine".



Motivazione - Aiutare la famiglia del bambino a vivere il progetto di affidamento familiare come un'opportunità permette alla famiglia stessa di affrontare i problemi e migliorare le proprie capacità di accudimento e educative, in maniera da consentire il rientro in famiglia, dando priorità al sostegno piuttosto che al controllo.

Raccomandazione 112.1 *Riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e del nucleo familiare del bambino in affidamento familiare per la separazione dal proprio figlio e per aver dovuto rivolgersi ed appoggiarsi a terzi (volontariamente o giudizialmente).*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Si garantiscono ai genitori e ai familiari del bambino in affidamento:
 - l'informazione sulle finalità dell'affidamento in generale e per lo specifico progetto;
 - il coinvolgimento in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Sono previste forme e modalità specifiche di relazione (in particolare visite e incontri) e comunicazione con i genitori del bambino per prepararli all'allontanamento temporaneo dei figli ed accompagnarli durante l'esperienza di affidamento familiare.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Sono definiti ed utilizzati strumenti dedicati al superamento dei problemi che hanno portato all'allontanamento del bambino/ragazzo dal proprio nucleo familiare.

113 Famiglia affidataria

La famiglia affidataria è una risorsa costitutivamente prioritaria in ogni progetto di affido. Per diventare affidatari non esistono vincoli a priori, né è necessario possedere specifici requisiti oggettivi (età, istruzione, reddito). Possono diventarlo famiglie, preferibilmente con figli minorenni, ed anche persone singole, valutate dai Servizi in grado di svolgere un progetto di affidamento o di affiancamento solidale concordato con i Servizi stessi e che scelgano di accogliere un bambino o eventualmente dei fratelli.

Motivazione - La famiglia affidataria è una "famiglia in più", non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia dei bambini accolti ed è chiamata a:

- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura delle relazioni affettive del bambino in affidamento familiare, provvedendo, in accordo con la sua famiglia e con gli operatori, anche alle necessità d'ordine sanitario, intervenendo tempestivamente in caso di gravità ed urgenza, informandone il servizio sociale;
- saper rispettare ed accettare la famiglia del bambino mantenendo positivi rapporti con essa, secondo le indicazioni degli operatori e le eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

Raccomandazione 113.1 *Assicurare alla famiglia affidataria, "partner" del sistema dei servizi:*

- la partecipazione attiva alla definizione e alla costruzione del progetto di affidamento;
- la preventiva informazione delle condizioni dell'affidamento familiare che si propone loro, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, affinché possa valutare se dare o meno la propria disponibilità;
- il mantenimento, quando non vi sia controindicazione, dei rapporti con il bambino anche al termine dell'affidamento, secondo modalità congrue per entrambi.
 - **Azione/Indicazione operativa 1** Si prevedono:
 - occasioni formalizzate di ascolto e comunicazione tra la famiglia affidataria, le équipe multidisciplinari e la magistratura minorile;
 - modalità stabili e coerenti di partecipazione della famiglia affidataria alla definizione, all'attivazione e al monitoraggio del progetto di affidamento.

Raccomandazione 113.2 *Riconoscere il valore sociale, civile e politico dell'impegno di solidarietà*



delle famiglie affidatarie e le specifiche competenze educativo/relazionali, migliorabili, ma non surrogabili professionalmente, da sostenere e valorizzare.

▫ **Azione/Indicazione operativa 1** Gli affidatari:

- ricevono contributi economici svincolati dal reddito e beneficiano, per i bambini accolti, di facilitazioni per la fruizione di servizi sociali, sanitari, educativi;
- partecipano alle attività di formazione e sostegno (gruppi, colloqui, ecc.) predisposte dai servizi e dalle reti di famiglie affidatarie;
- dispongono, se necessario, di un sostegno specialistico professionale, individuale e collettivo, per la gestione delle dinamiche relazionali dell'affidamento familiare.

▫ **Azione/Indicazione operativa 2** I figli delle coppie affidatarie, che hanno un ruolo importante nell'affidamento familiare, ricevono una preparazione adeguata e un ascolto specifico e, eventualmente, un supporto particolare secondo l'età.

114 Formazioni sociali e cittadini

Per far crescere e sviluppare l'affidamento familiare è fondamentale che tutta la comunità riconosca l'educazione ed il pieno sviluppo dei bambini come un interesse, una responsabilità ed una competenza della collettività.

La Repubblica, nelle sue articolazioni, ha la responsabilità istituzionale della tutela dei bambini in difficoltà e ha il dovere di garantire il migliore coordinamento dell'integrazione tra i servizi, gli enti e le formazioni sociali.

Motivazione - Le politiche di sviluppo e sostegno dell'affidamento familiare richiedono che l'ambito territoriale di riferimento sia sufficientemente ampio per poter impegnare con continuità risorse organizzative dedicate e adeguate, ma non troppo ampio per evitare di perdere il rapporto con i diversi soggetti del territorio.

Raccomandazione 114.1 *L'Ente Locale è protagonista e direttamente responsabile dell'affidamento familiare anche quando coinvolge altri soggetti pubblici e le formazioni sociali del territorio. L'Ente Locale resta soggetto attivo nella costruzione di percorsi di avviamento e coordinamento delle risorse presenti, pur in presenza di forme di delega o di gestione associata.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** In ogni ambito territoriale si concordano e formalizzano (attraverso la forma del protocollo d'intesa e/o della convenzione) percorsi di collaborazione tra servizi - sociali, sanitari, educativi - le formazioni sociali, le reti di famiglie, l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale, per costruire, secondo il modello della partnership, percorsi di collaborazione ed interazione nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà, complementarietà, integrazione, valorizzazione delle specificità e delle differenze.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Entrano a far parte del "sistema integrato dei servizi" di supporto all'affidamento familiare i soggetti del privato sociale con la disponibilità ad accettare le logiche di un processo di costruzione partecipata, di mediazione e di coordinamento pubblico.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Le azioni di diffusione e formazione per l'affidamento familiare messe in atto dal privato sociale rientrano all'interno di una programmazione condivisa, con il coinvolgimento degli operatori pubblici dell'affidamento familiare.
- **Azione/Indicazione operativa 4** In una prospettiva ampia di supporto all'affidamento familiare l'Ente pubblico promuove forme di coordinamento e di integrazione con tutti quei soggetti collettivi che nel territorio operano in ambiti "contigui" al sostegno dei bambini accolti in famiglia: la cultura, lo sport, il tempo libero, il volontariato, gli enti religiosi, l'economia sociale.

115 Associazioni e Reti di famiglie affidatarie

La legge n. 184/83, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare all'Ente Pubblico, prevede un preciso spazio di collaborazione tra questo, le reti e le associazioni familiari: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta



all'accoglienza di bambino in difficoltà e al sostegno della famiglia che possono essere strutturate in varie forme.

Motivazione - Il Servizio pubblico può esercitare appieno le responsabilità collegate all'affidamento familiare attraverso una collaborazione attiva, intenzionale, continua e programmata con le reti di famiglie, l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale presenti nel territorio; anch'essi chiamati a svolgere una funzione pubblica. L'appartenenza delle famiglie affidatarie a queste realtà va promossa, riconosciuta e valorizzata.

Raccomandazione 115.1 Chiamare le associazioni e le reti di famiglie affidatarie a partecipare, in integrazione con le istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini.

- **Azione/Indicazione operativa 1** La collaborazione tra i servizi pubblici e le associazioni e le reti familiari è formalizzata - ad esempio attraverso protocolli di intesa o forme di convenzione - per le attività di:
- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
 - confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento familiare nelle famiglie;
 - accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare.

120 Attori istituzionali

Lo sviluppo dello strumento dell'affidamento familiare necessita di alcune condizioni, che si determinano con l'apporto di diversi attori istituzionali: un'adeguata programmazione legata alla protezione, cura e tutela dei bambini, la presenza di operatori che possano dedicarsi con continuità alla promozione dell'affidamento familiare, alla formazione ed al sostegno dei bambini e delle famiglie, in un quadro più ampio di sviluppo delle risorse accoglienti.

Motivazione - L'interazione tra i diversi soggetti istituzionali è complessa ed articolata; tuttavia l'assetto di governo del sistema dei servizi è ispirato da alcuni orientamenti fondamentali che afferiscono:

- alla centralità del bambino, soggetti titolari di diritti;
- alla valorizzazione della famiglia quale risorsa indispensabile per progettare e realizzare le risposte ai bisogni dei singoli componenti;
- alla valorizzazione della famiglia affidataria quale partner insostituibile;
- alla centralità degli Enti locali e delle Amministrazioni regionali e delle province autonome nella programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
- all'individuazione di ambiti territoriali ottimali per l'esercizio dei servizi sociali;
- all'implementazione di sistemi di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione delle politiche e delle azioni specifiche.

121 Regioni e Province autonome

Ancorché in diverse realtà e nel corso degli anni l'esperienza dei servizi e delle risorse del territorio (associazioni, reti di famiglie, etc.) si sia sviluppata precorrendo o in qualche misura anticipando la regolamentazione organica della materia da parte delle Amministrazioni regionali, un quadro di riferimento unitario risulta fondamentale per assicurare condizioni necessarie e chiare, dal punto di vista delle responsabilità, dell'organizzazione e delle risorse, per un omogeneo operato dei servizi sul territorio, per facilitare il dialogo tra servizi e tra istituzioni e per sostenere la rete. I contenuti degli indirizzi regionali dovranno essere l'esito di percorsi condivisi e concertati, con l'individuazione di linguaggi e procedure comuni.

Motivazione - Il livello istituzionale e territoriale adeguato per individuare alcune indicazioni di massima sulle forme di sostegno è quello regionale, laddove per alcune misure si può rinviare ad



una disciplina di maggiore dettaglio da definirsi successivamente nei singoli regolamenti locali.

Raccomandazione 121.1 *Costruire e realizzare un sistema regionale di interventi e risposte ai bisogni dei bambini a rischio ed in situazione di pregiudizio, che renda possibile l'attivazione di adeguati progetti di cura e protezione.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Le Regioni adottano atti di programmazione nel settore sociale e socio-sanitario sia con l'individuazione degli obiettivi di benessere dei bambini e degli interventi di prevenzione dell'allontanamento sia con la definizione dei livelli territoriali ottimali per la gestione dei servizi e nello specifico per i servizi per l'affidamento familiare.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Le linee di indirizzo regionale in tema di accoglienza dei bambini devono prevedere orientamenti specifici su:
 - flussi adeguati di finanziamento, da assegnare attraverso criteri basati sull'implementazione di livelli comuni e uniformemente diffusi di intervento e sul raggiungimento di obiettivi condivisi;
 - appropriata dotazione organica dei servizi, che favorisca la presenza di personale sanitario, sociale ed educativo, con formazione specifica e multidisciplinare.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Il confronto ed il raccordo tra tutti i livelli istituzionali e di governo del territorio sono sostenuti attraverso la creazione di tavoli di lavoro, incontri di approfondimento e la revisione periodica di atti ed indirizzi, con l'apporto di tutte le istituzioni e servizi interessati e delle associazioni, reti e realtà del privato sociale impegnate nel settore.
- **Azione/Indicazione operativa 4** Le Regioni adottano strumenti di rilevazione dei dati, in autonomia e ad integrazione dei flussi informativi previsti a livello nazionale, tenendo conto dell'esigenza di rilevare i dati in possesso di diversi attori coinvolti nei progetti di sostegno, onde considerare la situazione complessiva dei bambini del proprio territorio, con particolare attenzione alla migrazione dei minori fra diversi ambiti territoriali della regione e in/dalle regioni diverse.

Raccomandazione 121.2 *Adottare una regolamentazione regionale rispetto all'affidamento familiare, nell'ambito della programmazione complessiva degli interventi a favore dei bambini e delle famiglie.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Le Linee guida regionali contengono indicazioni rispetto all'integrazione socio-sanitaria dei servizi collegati all'affidamento familiare e alla dimensione territoriale ed organizzativa ottimale per l'erogazione del servizio (figure professionali richieste, tipologie di affidamento familiare, forme di sostegno alle famiglie affidatarie...), definendo il termine (e le modalità di verifica dell'effettivo adempimento) entro il quale gli enti del territorio devono adeguare la propria regolamentazione a tali linee guida.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Le Amministrazioni regionali promuovono la sperimentazione di risposte innovative ai bisogni dei bambini e delle famiglie in difficoltà, quali, ad esempio, l'affidamento familiare di famiglia a famiglia, l'affidamento familiare di neonati, l'affidamento familiare a tempo determinato o part time, forme di vicinanza solidale.

Raccomandazione 121.3 *Nella regolamentazione regionale in materia di affidamento familiare prevedere adeguate forme di sostegno diretto ed indiretto alle famiglie affidatarie, disciplinate ai diversi livelli istituzionali.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Sono definite a livello regionale e nel rispetto della normativa e degli accordi vigenti in materia⁶:

⁶ L'erogazione di livelli ulteriori di assistenza sanitaria, rispetto a quelli definiti uniformemente sul territorio nazionale, può essere consentita alle regioni in equilibrio economico – finanziario; questa facoltà è esplicitamente esclusa per le Regioni che hanno sottoscritto un Piano di rientro del disavanzo strutturale. Si richiama la normativa in materia:



- le regole per l'attribuzione della titolarità della spesa in capo ai servizi sociali territoriali e per la definizione dell'eventuale compartecipazione dei servizi sanitari;
- la quota "base" di riferimento per il contributo spese mensile da corrispondere alle famiglie affidatarie, individuandone il valore parametrato ad un riferimento univoco (ad esempio la cd. Pensione minima INPS);
- le principali fattispecie rispetto alle quali si prevede la possibilità di un incremento del contributo spese mensile (disabilità, affidamento familiare di adolescenti o di neonati...);
- interventi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari, nel caso di:
 - spese per alimenti particolari;
 - spese mediche straordinarie ed ausili tecnici che esulano dalle prestazioni del S.S.N. quali, ad esempio, spese dentistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Le Regioni definiscono le regole in base alle quali si individua la titolarità della presa in carico sanitaria, con particolare attenzione ai casi di inserimento del bambino in una famiglia residente in una ASL diversa da quella del minore.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Viene adottata, a livello regionale, un'adeguata regolamentazione di ulteriori sostegni per gli affidamenti familiari, quali:
 - esenzione dal ticket sanitario per i bambini in affidamento familiare, laddove ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa (art.8, comma 16, della legge n.537, del 1993);
 - priorità di accesso ai servizi pubblici ai quali si accede di norma tramite graduatoria (servizi socioeducativi e scuole dell'infanzia);
 - esenzione o applicazione delle tariffe minime per la fruizione dei servizi a domanda individuale;
 - agevolazioni per cure ortodontiche e protesi dentali. In nessun caso il costo dei materiali protesici può gravare sul Servizio Sanitario Nazionale;
 - indicazioni per la compartecipazione alla spesa nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio.

Raccomandazione 121.4 *Accompagnare l'implementazione della regolamentazione regionale con adeguate iniziative di informazione/formazione.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Sono organizzati incontri seminari a livello regionale, rivolti ai diversi attori coinvolti nell'affidamento familiare, per la condivisione e l'approfondimento dei contenuti delle linee guida.

Raccomandazione 121.5 *Con le linee guida regionali individuare modalità periodiche di lettura delle ricadute della disciplina adottata, di monitoraggio dell'appropriatezza, della coerenza e dell'effettiva applicazione delle indicazioni sull'affidamento familiare, adottando gli eventuali*

- L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
- L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
- D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.
- L. 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
- LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ART. 2 cc. 76-80 – 98 e 95



provvedimenti per la ridefinizione della cornice a suo tempo individuata.

- **Azione/Indicazione operativa 1** Nel percorso di verifica periodica, sono coinvolti i diversi soggetti istituzionali (compresi i referenti individuati dai servizi territoriali) competenti sull'affidamento familiare e le risorse che accompagnano il percorso dell'affidamento familiare.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Monitoraggio e verifica sono supportati da adeguati flussi informativi regionali, definiti ed aggiornati anche in raccordo con il livello nazionale.
- **Azione/Indicazione operativa 3** L'adozione delle linee guida può essere accompagnata da specifici protocolli d'intesa aspetti particolari, quali l'inserimento scolastico dei bambini in affidamento familiare, la segnalazione e l'invio delle relazioni al Tribunale per i Minorenni.

122 Comune

L'organizzazione dei servizi sociali per la protezione e cura dei cittadini di minore età è uno dei compiti fondamentali del Comune.

Il Comune pianifica l'organizzazione del servizio sociale rispetto alle esigenze del territorio, secondo le modalità individuate dalla normativa regionale, che può prevedere differenti forme di gestione associata per ambiti sovracomunali o di gestione delegata.

In ogni caso, il servizio sociale locale è responsabile del progetto quadro sui bambini e sulle famiglie in difficoltà in base a quanto disposto dalla legislazione vigente⁷, nel cui ambito rientra, in quanto azione di tutela, l'affidamento familiare.

La legge 184/83 affida specifiche funzioni al servizio sociale locale, che dopo averne valutato l'opportunità, dispone l'affidamento familiare e ne garantisce la regia.

Motivazione - Le competenze assegnate al servizio sociale rispetto all'affidamento familiare sottendono la necessità che l'Ente Locale organizzi un sistema integrato di servizi capace di assolvere e sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell'Istituto dell'Affidamento Familiare. All'interno di questo sistema integrato il Comune promuove la costituzione del Centro per l'affidamento familiare.

Raccomandazione 122.1 *Adottare un atto deliberativo, a livello dell'ambito territoriale individuato per la gestione dei servizi sociali, che definisca le modalità tecniche ed operative in materia di affidamento familiare, recependo le indicazioni regionali, da declinare con maggiore dettaglio anche operativo, garantendo risorse professionali ed economiche dedicate e per la programmazione, l'organizzazione e la gestione di servizi ed interventi diretti e indiretti per la tutela dei bambini.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** I singoli comuni, oppure l'ente competente nel caso di gestione associata dei servizi sociali o di delega, adottano un provvedimento deliberativo con il quale, in coerenza con il livello amministrativo sovraordinato, si individuano le figure professionali che devono operare presso il servizio/l'équipe per l'affidamento familiare - con il relativo monte ore mensile minimo dedicato - e si regolamentano le procedure dell'affidamento familiare, con indicazioni organizzative.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a:

⁷ D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione); L. 21 ottobre 1978, n. 641 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali"; D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; L. 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali".



- garantire il rispetto dei diritti dei bambini, delle loro famiglie e delle famiglie affidatarie anche con la formalizzazione dell'affidamento sia consensuale che giudiziale ;
- prevedere per le famiglie affidatarie un adeguato supporto professionale e di tipo economico durante il periodo dell'affidamento;
- approvare ogni tipo di agevolazione e di facilitazione all'accesso ai servizi comunali per sostenere i bambini in affidamento familiare e le famiglie affidatarie;
- rilasciare agli affidatari un'attestazione dell'affidamento del bambino.

122.a Competenza territoriale

Motivazione - L'Ente Locale che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune.

Raccomandazione 122.a.1 *Informare, nel caso di residenza degli affidatari in altro Comune, il Servizio Sociale di zona e il competente Centro per l'affidamento.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Il servizio sociale del comune che ha titolarità sull'affidamento familiare informa il servizio sociale del comune in cui risiede la famiglia affidataria e il competente Centro per l'affidamento per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia affidataria e l'eventuale vigilanza sull'affidamento stesso.

Raccomandazione 122.a.2 *Nel caso si renda necessario il trasferimento di affidamenti familiari in corso ad altro Servizio o operatore, prestare la massima attenzione al momento del passaggio, durante il quale occorre garantire continuità nella presa in carico del bambino e nel sostegno agli affidatari.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Il trasferimento di residenza del bambino presso gli affidatari non comporta il trasferimento del caso al Servizio di zona.

Raccomandazione 122.a.3 *Avviare e mantenere, da parte degli operatori che hanno in carico il bambino, i rapporti con le strutture scolastiche, ricreative, sanitarie, lavorative, ecc. dove l'affidato è inserito.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Gli operatori si aggiornano e confrontano puntualmente con gli affidatari sull'andamento di tali inserimenti.

122.b Sostegno economico ed interventi di supporto

Motivazione. Riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento familiare.

Raccomandazione 122.b.1: *Sostenere l'affidamento familiare attivando specifici interventi, anche economici.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** L'Ente Locale sostiene le spese relative agli affidamenti familiari avviati, assicurando la copertura assicurativa per gli affidatari ed i bambini in affidamento familiare (in particolare rispetto a responsabilità civile e infortuni) e corrispondendo agli affidatari il contributo spese mensile secondo la normativa nazionale e le disposizioni regionali.
- **Azione/Indicazione operativa 2** All'avvio dell'affidamento familiare si attivano le necessarie procedure amministrative per l'erogazione del contributo economico e per l'attivazione degli altri benefici previsti.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Gli Enti Locali e i Servizi Sanitari supportano gli affidatari anche tramite facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali ed esenzioni dal pagamento delle relative spese secondo le disposizioni vigenti.
- **Azione/Indicazione operativa 4** Gli Enti Locali e/o i Centri per l'affidamento familiare predispongono specifici strumenti informativi sulle agevolazioni e provvidenze per gli affidatari.



122.c Formazione operatori

Motivazione - Sostenere la qualità e l'efficacia dell'affidamento familiare attraverso la formazione, l'aggiornamento e il confronto professionale, il monitoraggio degli interventi, lo studio e la riflessione professionale.

Raccomandazione 122.c.1 *Assicurare l'aggiornamento e la supervisione degli operatori e curare la stesura e stipulazione di protocolli operativi.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Gli Enti favoriscono la partecipazione degli operatori pubblici e privati impegnati nell'affidamento familiare a occasioni di formazione, d'incontro e di crescita professionale ove poter confrontare e condividere riflessioni ed esperienze.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Gli Enti individuano indicatori di qualità degli interventi e di strumenti omogenei di monitoraggio dell'esperienza e di valutazione del servizio reso.

122.d Centro per l'affidamento familiare

Per assicurare all'affidamento familiare il necessario livello qualitativo ed organizzativo è funzionale l'attivazione di Centri per l'affidamento familiare, comunque denominati, che abbiano un congruo numero di operatori e di ore lavoro specificamente dedicate, anche in rapporto alla popolazione e all'utenza.

Motivazione - I Centri per l'affidamento familiare si configurano come strutturazione organizzativa cui è affidata la competenza di realizzare gli interventi per l'affidamento familiare, dove meglio (più efficacemente, più efficientemente e più economicamente) si possono realizzare tutte le funzioni di sostegno, raccordo, coordinamento e monitoraggio relative all'affidamento familiare.

Raccomandazione 122.d.1 *Costituire, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), servizi dedicati all'affidamento familiare, con individuazione chiara e precisa dell'ente cui spetta la funzione di "regia" dei diversi attori, in un'ottica di condivisione degli obiettivi e di verifica dei risultati, in coerenza con l'assetto del sistema dei servizi socio-sanitari definito a livello regionale.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** I Comuni e le Aziende sanitarie, al fine di lavorare con una progettualità comune per la promozione, la gestione e il sostegno dell'affidamento familiare, stipulano appositi protocolli operativi individuando le figure professionali sociali e sanitarie messe a disposizione, il relativo monte ore, rispetto alle diverse attività e definiscono procedure, modalità di raccordo e trasmissione delle informazioni anche al fine di costituire équipe di lavoro stabili.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Il Comune e l'ASL contribuiscono con risorse professionali e finanziarie all'organizzazione e al mantenimento di una o più équipe multidisciplinari, che seguono ogni bambino in affidamento familiare. Esse sono composte da operatori di servizi sociali e socio-sanitari e possono avvalersi delle competenze professionali delle altre strutture pubbliche del territorio e delle collaborazioni delle associazioni familiari, comprese quelle eventualmente indicate dagli affidatari.

Raccomandazione 122.d.2 *Assegnare al Centro per l'affidamento familiare le seguenti funzioni:*

- sensibilizzazione all'affidamento familiare attraverso campagne permanenti;
- informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza;
- valutazione delle disponibilità all'affidamento familiare;
- consulenza e supporto nei confronti degli operatori sociosanitari territoriali per la costruzione e gestione del progetto di affidamento familiare;
- abbinamento risorsa-bambino (in collaborazione con gli operatori che si occupano della protezione e cura);
- predisposizione e aggiornamento di Banche Dati dei bambini in affidamento familiare, delle risorse reperite e formate e conseguente rilevazione statistica;
- programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e
- sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;



- conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari;
- cura dei rapporti con altri Servizi, Associazioni e reti familiari.

122.e Monitoraggio e valutazione

Motivazione - La "tracciabilità" dell'affidamento familiare è un'esigenza che si riferisce al rispetto dei diritti del bambino e alla trasparenza dell'operato dei servizi prima ancora che ad aspetti organizzativi o statistici.

Raccomandazione 122.e.1 *Curare la raccolta dati relativa alle candidature all'affidamento familiare, ai relativi percorsi di valutazione, alle richieste di affidamento familiare pervenute, agli affidamenti familiari avviati e a quelli conclusi.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** I Centri per l'affidamento familiare predispongono specifiche schede per la presentazione delle richieste di affidamento familiare e per la raccolta dati sugli affidatari e i rispettivi percorsi di valutazione, curando la conseguente rilevazione e lettura statistica.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Gli Enti Locali e/o i Centri per l'affidamento familiare, per seguire adeguatamente ed efficientemente gli affidamenti familiari, utilizzano strumenti specifici quali schede, banche dati, relazioni, colloqui, interventi economici e supporti professionali.

Raccomandazione 122.e.2 *Collaborare, per quanto di competenza, all'implementazione, gestione e aggiornamento dei flussi informativi regionali e nazionali sull'affidamento familiare.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** I servizi territoriali incaricati dalle normative regionali partecipano all'aggiornamento periodico della documentazione cartacea ed informatica relativa agli affidamenti familiari per rispondere ai debiti informativi regionali e nazionali.

123 Provincia

Le Province concorrono alla realizzazione di azioni di promozione, raccordo, programmazione e monitoraggio, con modalità che variano sulla base del ruolo loro attribuito dagli atti normativi e programmatori vigenti.

Raccomandazione 123.1 *Coinvolgere le Province nei percorsi che riguardano l'affidamento familiare in coerenza con le scelte e le disposizioni regionali in materia.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Le Province istituiscono forme strutturate di coordinamento a livello sovrazonale allo scopo di:
 - promuovere e sostenere il coordinamento formativo dei Centri per l'affidamento;
 - individuare e diffondere possibili modelli operativi e buone prassi di riferimento;
 - realizzare attività formative per gli operatori in raccordo con gli altri soggetti territoriali;
 - organizzare iniziative di promozione della cultura dell'accoglienza, con particolare riguardo all'affidamento familiare in raccordo con i centri per l'affidamento familiare e le associazioni e reti presenti nel territorio.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Le Province, di concerto con i servizi competenti, promuovono lo scambio informativo e/o apposite banche dati delle famiglie già selezionate e formate per l'affidamento familiare, allo scopo di favorire, da parte dei servizi territoriali, l'individuazione delle risorse più adeguate.

124 Azienda Sanitaria Locale

In ogni ambito territoriale, al di là delle forme di organizzazione definite in sede di programmazione regionale e locale, deve essere garantita la piena integrazione ed efficacia degli interventi sociali e sanitari.

Motivazione - Nell'affidamento familiare la presa in carico tecnica è affidata ad équipe



multiprofessionali di natura integrata sociale-sanitaria. Nello specifico, secondo la normativa vigente⁸, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatarie e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per minori ed adolescenti.

Raccomandazione 124.1 *Appositi protocolli operativi, che derivano dagli atti regionali di definizione delle competenze sanitarie e socio assistenziali, sostengono i percorsi di presa in carico dei bambini e dei loro nuclei in situazione di rischio o di pregiudizio.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Gli operatori delle strutture sanitarie specialistiche, in stretta integrazione con i servizi sociali, oltre che per le funzioni svolte dall'équipe multidisciplinare del Centro per l'affidamento familiare, intervengono nella fase promozionale e di sensibilizzazione alle tematiche dell'affidamento familiare, nella cooperazione con le risorse del privato sociale presenti sul territorio e in tutti i percorsi di cura e protezione che richiedano:
 - una valutazione e una presa in carico diretta, qualora il bambino si trovi in una situazione clinica richiedente l'intervento psico-terapeutico;
 - una valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell'adulto genitore, una valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali, un conseguente trattamento psico-terapeutico.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Sono definiti, con atti specifici, i diversi livelli e le relative modalità di collaborazione per la protezione e cura dei bambini:
 - tra servizi sociali e servizi socio-sanitari o sanitari per bambini;
 - tra servizi per i bambini e servizi per adulti (in particolare dipartimento salute mentale, servizi per le tossicodipendenze);
 - tra servizi di territori diversi, nel caso di inserimento del bambino presso una famiglia affidataria residente in un territorio diverso da quello di residenza del minore.

Raccomandazione 124.2 *I Servizi sanitari e socio-sanitari curano, in accordo e integrazione con i Servizi Sociali, la valutazione diagnostica e prognostica del bambino e dell'adulto genitore e il sostegno e l'assistenza psicologica al bambino, alla sua famiglia e agli affidatari.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Nel provvedimento di affidamento si indica a quale servizio sanitario afferisce la presa in carico del bambino affidato, fermo restando che le strutture sanitarie e socio sanitarie dell'ASL di residenza della famiglia del bambino hanno la responsabilità del monitoraggio e del sostegno a tale nucleo in previsione del futuro rientro.
- **Azione/Indicazione operativa 2** I competenti servizi sanitari specialistici (Neuropsichiatria infantile, Servizi per le Dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale...) collaborano su specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino in affidamento familiare e/o della sua famiglia.

Raccomandazione 124.3 *Facilitare l'accesso e l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al bambino in affidamento familiare, con particolare riguardo a quelli con disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Sono individuati percorsi prioritari per rispondere in tempi adeguati ai bisogni di cura del bambino in affidamento familiare (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi e ausili, ecc.).

125 Magistratura minorile e tutelare

Il ruolo della Magistratura è essenziale nella definizione dei percorsi di affidamento familiare:

- il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare disposto dal

⁸ D.P.C.M. 14 febbraio 2001 - "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" ed il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 - "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"



Servizio Sociale con il consenso degli esercenti la potestà parentale e vigila sugli affidamenti consensuali per la durata dei due anni previsti dalla legge;

- il Tribunale per i Minorenni emette il provvedimento di affidamento familiare nei casi in cui manchi l'assenso da parte dei genitori esercenti la potestà;
- il Tribunale per i Minorenni dispone la prosecuzione, oltre i 2 anni, degli affidamenti consensuali;
- lo stesso Tribunale dichiara l'adottabilità del bambino di cui sia accertata la situazione di abbandono.

Motivazione - Il raccordo tra le Autorità Giudiziarie ed il sistema integrato dei servizi appare di fondamentale importanza per implementare i canali di comunicazione, favorire l'instaurarsi di prassi fattive di informazione reciproca, attraverso l'esplicitazione delle rispettive esigenze e l'individuazione di soluzioni sempre più favorevoli ad un operato corretto ed efficace, nel superiore interesse dei bambini, tenendo conto della possibilità di conciliare i tempi delle procedure con i tempi e le esigenze di sviluppo del bambino.

Raccomandazione 125.1 *Promuovere il raccordo con le Autorità giudiziarie minorili a diversi livelli, a partire da quello "macro" regionale, fino ad arrivare a quello dell'interazione concreta con i servizi territoriali.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Le Autorità Giudiziarie sono coinvolte nel percorso di predisposizione delle linee guida regionali in materia di segnalazione, cura e protezione e affidamento familiare, nonché di tutte le modalità volte ad agevolare le comunicazioni tra Autorità Giudiziarie Minorili e servizi territoriali.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Sono definite, a livello regionale, modalità e contenuti fondamentali delle comunicazioni inerenti "ogni evento di particolare rilevanza", che riguardi il bambino o la sua famiglia o gli affidatari, nonché delle relazioni semestrali che i servizi sono tenuti ad inviare al Tribunale per i Minorenni.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Sono individuate, a livello regionale forme di integrazione tra i flussi informativi inerenti i bambini allontanati dalla famiglia trasmessi dai servizi sociali all'Amministrazione Regionale e le informazioni da inoltrare al Tribunale per i Minorenni, evitando per quanto possibile la duplicazione degli adempimenti a carico dei servizi.
- **Azione/Indicazione operativa 4** Specifiche progettualità sono ratificate, a livello territoriale, da protocolli a carattere decentrato, tra Amministrazioni Locali ed Autorità Giudiziarie Minorili, con l'eventuale coinvolgimento delle associazioni.

126 Tutore

Quando i genitori non sono nella condizione - per diverse ragioni - di esercitare le responsabilità genitoriali (decadenza o sospensione della potestà genitoriale, incapacità per minore età o interdizione, lontananza), il bambino deve essere legalmente rappresentato da un tutore, nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni, secondo i casi).

Motivazione - Il tutore ha la cura del bambino e lo rappresenta. Il suo principale riferimento è il servizio titolare del caso, con il quale stabilisce fin da subito un rapporto di collaborazione, al fine di coordinare e condividere modalità ed interventi.

Raccomandazione 126.1 *Garantire i contatti e la collaborazione attiva, soprattutto nei momenti salienti del progetto di affidamento familiare, tra il tutore ed il servizio titolare del progetto, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Il tutore, appena assunta la tutela, contatta l'operatore responsabile del caso, richiedendo un incontro per una reciproca conoscenza personale e una presentazione della situazione, prevedendo inoltre periodici aggiornamenti sul caso.
- **Azione/Indicazione operativa 2** L'operatore responsabile del caso tiene aggiornato il tutore sull'andamento del progetto, raccogliendo e valutando sue eventuali proposte di



modifica dello stesso e di ulteriori interventi.

- **Azione/Indicazione operativa 3** I tutori sono adeguatamente formati, attraverso iniziative specifiche e coordinate a livello regionale, che prevedano una forte integrazione con i servizi sociali e sanitari dedicati all'affidamento.

127 Curatore speciale del minore

Per garantire che eventuali procedimenti civili minorili si svolgano fin dall'inizio con l'assistenza legale del bambino, è nominato dal Tribunale per i Minorenni un curatore speciale, preferibilmente nella persona di un avvocato esperto in diritto minorile, che lo difenderà nel procedimento che può condurre alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Motivazione - Il difensore/curatore speciale del bambino intrattiene con tutti gli altri soggetti che seguono il bambino stesso rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione.

Raccomandazione 127.1 *Promuovere il raccordo dell'attività del curatore speciale con quella degli altri soggetti coinvolti, anche con riferimento alla definizione e conoscenza del progetto di sostegno e assistenza definito dai servizi sociali e sanitari e alla relazione tra questi e le Autorità Giudiziarie minorili.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Il curatore valuta insieme ai servizi le modalità più opportune per rapportarsi con il bambino, per incontrarlo e, in questo caso, fornisce al minore spiegazioni comprensibili sul proprio ruolo e sulla procedura che lo riguarda, e si rende disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli informazioni sull'esito della procedura.

128 Scuola

È fondamentale, pur nell'ambito della autonomia scolastica, una proficua interazione tra gli operatori dell'affidamento familiare, gli insegnanti, le famiglie, le associazioni e le reti di famiglie, che preveda anche una adeguata formazione dei docenti, sempre più spesso chiamati a comporre, all'interno della propria classe, un articolato quadro di complessità, relazioni, storie e percorsi differenti.

Motivazione - La scuola svolge un ruolo altamente significativo nel promuovere il benessere dei bambini, nel favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione, la rielaborazione delle proprie esperienze, tenuto conto del fondamentale diritto di ogni bambino, ancorché allontanato dalla famiglia, alla continuità della propria storia. La scuola è luogo privilegiato per la sensibilizzazione delle famiglie sui diritti dei bambini e sulla cultura dell'accoglienza familiare. La scuola, i servizi, le associazioni e le reti familiari possono attivare adeguati percorsi di prevenzione e reti di solidarietà informale tra le famiglie.

Raccomandazione 128.1 *Individuare a livello regionale, di concerto tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale e in collaborazione con i servizi e le associazioni, percorsi condivisi sul tema dell'inserimento scolastico dei bambini che vivono percorsi di protezione e tutela, con particolare attenzione ai bambini in affidamento familiare, in comunità e in adozione.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Si definiscono percorsi e procedure per le forme di collaborazione fra il sistema scolastico e quello dei servizi nell'ambito della protezione e cura dei bambini e per la segnalazione delle situazioni a rischio di allontanamento (responsabilità della scuola, forme di accesso ed eventualmente di consulenza presso il sistema dei servizi).
- **Azione/Indicazione operativa 2** Gli Istituti scolastici, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, organizzano seminari di formazione congiunta scuola/servizi sociali e sanitari sul tema della protezione e tutela dei bambini in affidamento familiare e in comunità di accoglienza residenziale.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Nell'ottica della personalizzazione dei percorsi scolastici



ai bisogni dei bambini allontanati dalla famiglia, si prevede la possibilità di modifiche o integrazioni alle attività programmate, tenendo conto anche della necessità di valorizzare le competenze acquisite dallo studente nei percorsi scolastici precedenti l'affidamento familiare o l'accoglienza in comunità.

- **Azione/Indicazione operativa 4** Le istituzioni competenti predispongono materiali didattici specifici sul tema dell'affidamento da diffondere e mettere a disposizione delle scuole.

Raccomandazione 128.2 *Valorizzare il ruolo e l'apporto della scuola per favorire l'inclusione sociale del bambino che vive l'esperienza dell'affidamento familiare.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Il coinvolgimento dell'istituto scolastico frequentato dal bambino in affidamento familiare va previsto già nella costruzione del progetto di affidamento familiare, e comunque, nella sua applicazione.
- **Azione/Indicazione operativa 2** L'insegnante referente di classe del bambino in affidamento familiare è al corrente della situazione complessiva e partecipa come membro attivo all'équipe sul caso, apportando le sue conoscenze e le sue osservazioni sul comportamento, sulla crescita, sugli apprendimenti, sui rapporti sociali nel contesto scolastico, contribuendo così sia alla formulazione del progetto sia alla sua ridefinizione in itinere.

Raccomandazione 128.3 *Attivare e mantenere contatti e collaborazioni fra l'équipe territoriale sociale e le competenti strutture scolastiche e favorire il rapporto tra queste e gli affidatari.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** L'affidatario in relazione ai rapporti con la scuola esercita i poteri connessi con la potestà parentale e partecipa all'elezione degli organi collegiali.
- **Azione/Indicazione operativa 2** L'affidatario segue le indicazioni dell'autorità affidante e tiene conto di quelle del tutore o dei genitori rispetto a scelte discrezionali e di rilievo per il futuro dell'affidato (scelta del percorso scolastico, ...).



200 Caratteristiche e condizioni per l'affidamento familiare

201 Caratteristiche dell'affidamento familiare

Per il bambino è fondamentale il bisogno di appartenere a una famiglia che sia in grado di prendersi cura di lui in maniera adeguata, cioè di garantirne il fondamentale ben-essere inteso quale situazione generale di soddisfazione dei bisogni materiali, fisici, affettivi e psicologici. Il ben-essere è il risultato di molteplici interazioni fra le relazioni genitoriali, familiari e sociali. Il soggetto principale del progetto di intervento, pertanto, è l'insieme di queste relazioni, piuttosto che il singolo bambino.

Motivazione - Non vi è una condizione intrinseca al bambino che sia di per sé garanzia di "affidabilità", ossia di successo nell'intervento dell'affidamento familiare: la combinazione "gravi problemi buoni esiti" è sempre possibile, come del resto quella "leggeri problemi cattivi esiti".

Raccomandazione 201.1 *Nel determinare la pertinenza della collocazione di ogni bambino in affidamento familiare vanno sempre contestualmente valutate le condizioni che rendono possibile il buon esito della scelta, che sono per lo più riferite al processo di intervento e quindi garantite dal Progetto di Affidamento, cioè dall'insieme delle risorse messe a disposizione nel contesto di vita del bambino, e quindi dalla appropriatezza degli interventi. È stato dimostrato che una molteplicità di collocamenti esterni alla famiglia ha un impatto negativo sullo sviluppo del bambino, in maniera tanto più forte quanto più sono piccoli.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Al fine di garantire soddisfazione ai fondamentali bisogni del bambino, si opera sin dall'inizio una valutazione globale e approfondita (*assessment*) della sua situazione, della sua famiglia, del suo ambiente sociale e delle relazioni fra questi mondi, in termini sia di criticità cui far fronte sia di risorse da attivare.
- **Azione/Indicazione operativa 2** La valutazione sulla condizione del bambino e della sua famiglia viene realizzata dagli operatori dei servizi utilizzando gli strumenti professionali specifici, in una logica multidisciplinare.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Dalla valutazione prende corpo il progetto di intervento, costituito da un insieme di azioni appropriate, coerenti alla valutazione, rispettose dei tempi di vita del bambino, che perseguono obiettivi realistici e valutabili in termini di esito.

210 Condizioni per il buon esito dell'affidamento familiare

Motivazione - Il significato di "buon esito" di un intervento di affidamento familiare si rileva quando, alla conclusione dell'esperienza, il bambino viva in un ambiente relazionale più adeguato del precedente, in una situazione di maggiore sicurezza e ben essere complessivo e in un contesto più stabile.

Raccomandazione 210.1 *Garantire al bambino le condizioni per il suo pieno sviluppo e una crescita equilibrata.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** L'insieme degli attori coinvolti nel progetto vigila sul fatto che il bambino riesca a costruire una relazione significativa, in cui costruire fiducia e sicurezza affettiva, con almeno un adulto di riferimento, possibilmente all'interno della famiglia affidataria.
- **Azione/Indicazione operativa 2** L'insieme degli attori coinvolti crea le opportune occasioni per il bambino di crescere dentro una ricca rete di relazioni sociali fra pari e con altri adulti che garantisca la soddisfazione del bisogno di vivere le esperienze affettive, sociali, culturali, educative e ricreative adeguate all'età.

Raccomandazione 210.2 *Garantire al bambino un progetto appropriato rispetto ai bisogni reali suoi e della sua famiglia*

- **Azione/Indicazione operativa 1** È assicurata una prospettiva unitaria e professionale di gestione complessiva del progetto che richiede che non vi siano tanti progetti quanti sono gli



attori che entrano in gioco e di saper lavorare superando i confini delle diverse professionalità e dei diversi servizi coinvolti.

Raccomandazione 210.3 *Garantire al bambino e alla sua famiglia la possibilità di essere parte attiva in tutte le fasi del progetto.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Il bambino è costantemente informato, ascoltato, coinvolto nelle decisioni e discussioni che riguardano la sua vita e quella della sua famiglia.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Gli operatori informano e ascoltano la famiglia per capire come il bambino e i genitori vedono i loro problemi e la loro vita, costruendo un partenariato attivo con entrambi.

Motivazione – Nel corso dell'affidamento familiare, a seconda delle situazioni, dei contesti, delle fasi del progetto di affidamento, si possono avere livelli diversi di riunificazione familiare e di senso di appartenenza. In ogni caso, occorre assicurare al bambino la possibilità di avere accesso al racconto sulla propria storia, sul senso e le ragioni del proprio vivere in un'altra famiglia, che lo aiuti a costruirsi una rappresentazione positiva basata su una trama di senso fra i differenti eventi e soggetti che hanno preso parte alla sua storia passata.

Raccomandazione 210.4 *Garantire al bambino il mantenimento dei legami con la propria famiglia e del sentimento della piena appartenenza ad essa soprattutto durante il periodo in cui è allontanato.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Gli adulti di riferimento del bambino costruiscono con lui, poco a poco, una narrazione veritiera e sensata, alla portata dell'età e delle possibilità di comprensione del bambino, rispetto alla sua famiglia e alle difficoltà vissute dai genitori che hanno dato origine alla separazione e al conseguente affidamento familiare.

220 Tipologie di affidamento familiare

Nel corso degli anni, l'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme anche in base all'intensità del bisogno e dei "tempi" di accoglienza per poter rispondere in modo differenziato, flessibile e modulare alle esigenze diverse e in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.

Contemporaneamente, tali modalità differenziate di accoglienza permettono di valorizzare le diverse disponibilità, motivazioni e risorse delle persone che intendono dedicare tempo e capacità personale ad un'azione che è anche espressione di solidarietà sociale.

Motivazione - L'articolazione e complessità delle condizioni e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie in situazioni di grave difficoltà e rischio comporta la necessità di considerare l'affidamento familiare e le sue potenzialità secondo una pluralità di forme.

Raccomandazione 220.1 *Concepire l'affidamento familiare come una vasta piattaforma suscettibile di sostenere interventi differenti secondo la natura dei bisogni del bambino, della sua famiglia e delle risorse che i servizi e la comunità locale sono in grado di mettere a disposizione.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Gli atti amministrativi che, ai diversi livelli istituzionali, regolano l'affidamento prevedono forme diverse di affidamento familiare con indicazioni operative specifiche.

Raccomandazione 220.2 *Nelle iniziative di sensibilizzazione presentare tutte le possibili forme di affidamento familiare al fine di permettere alle persone di individuare le modalità di accoglienza che, in quel momento, ritengono essere adeguate alle loro disponibilità, motivazioni, situazioni.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Nelle fasi di sensibilizzazione e di conoscenza vengono presentate tutte le possibilità e tipologie di accoglienza, illustrando anche i percorsi modulari e interattivi tra le stesse.



221 Affidamento familiare consensuale/giudiziale

Ai sensi della L. 184/83 l'affidamento intra ed eterofamiliare può essere consensuale o giudiziale. L'affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino. L'affidamento familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà e sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.

Motivazione - La disponibilità della famiglia del bambino ad essere aiutata facilita il buon esito dell'esperienza.

Raccomandazione 221.1 *Favorire il più possibile, da parte delle Amministrazioni competenti, attraverso i propri Servizi sociali e sanitari, l'affidamento familiare consensuale.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Nei rapporti con la famiglia del bambino gli operatori cercano prioritariamente la via consensuale e si rivolgono all'autorità giudiziaria minorile solo quando la famiglia non accorda il proprio consenso qualora si riscontri la presenza di una situazione pregiudizievole per il bambino.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Le amministrazioni non vincolano l'attivazione di un progetto di Affidamento familiare alla presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

222 Affidamento intrafamiliare/eterofamiliare

Motivazione - L'affidamento intrafamiliare, presso parenti fino al quarto grado, si connota come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della L. 184/83 che sancisce il diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia.

Raccomandazione 222.1 *Prima di procedere ad un affidamento eterofamiliare verificare la presenza di parenti entro il quarto grado disponibili, idonei e con un significativo e positivo rapporto con il bambino.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** L'indagine psicosociale sulla condizione di bisogno del bambino che può evidenziare la necessità di attivare un affidamento familiare contiene anche la ricognizione di eventuali parenti potenzialmente disponibili e adeguati per un affidamento intrafamiliare.
- **Azione/Indicazione operativa 2** I parenti disponibili ad un affidamento intrafamiliare e valutati idonei dai Servizi sociali e sanitari, sono coinvolti in percorsi di accompagnamento e formazione che possono essere gli stessi di quelli predisposti per gli affidamenti eterofamiliari.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Ai parenti che si rendono disponibili per l'affidamento familiare intrafamiliare possono essere erogati i sostegni economici e gli interventi di supporto previsti dalle specifiche disposizioni regionali e territoriali.

Motivazione - L'Affidamento eterofamiliare consiste nell'accogliere nella propria casa da parte di una famiglia affidataria, uno o due minorenni, fatta salva la presenza di fratelli.

Raccomandazione 222.2 *Attivare l'affidamento eterofamiliare quando non ci sono le condizioni per la permanenza del bambino nella propria famiglia o presso parenti, con l'attenzione a prevedere rientri o incontri periodici con la propria famiglia.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** L'esigenza di allontanamento temporaneo del bambino è motivata e descritta nella progettualità generale dei servizi territoriali con riferimento agli interventi di osservazione, sostegno e valutazione delle competenze genitoriali effettuati.
- **Azione/Indicazione operativa 2** L'abbinamento tra bambino e famiglia affidataria tiene conto anche dell'opportunità di maggiore o minore vicinanza/distanza alla famiglia del minore allontanoato.



223 Affidamento familiare diurno, a tempo parziale, residenziale

Secondo i bisogni dei bambini, del tipo e dell'intensità dei problemi familiari che ne sono l'origine, l'affidamento familiare assume forme diverse. Tali interventi si collocano in un *continuum* che va dai più "leggeri", che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia e che anzi sono finalizzate a prevenirla, ai più "pesanti", interventi che implicano la separazione temporanea e il collocamento/accoglienza del bambino in una famiglia affidataria.

In queste differenti situazioni il ruolo e i compiti della famiglia affidataria, come gli obiettivi, le strategie e le azioni del Progetto di Affidamento, assumono diverse fisionomie.

Motivazione - L'affidamento familiare diurno o semiresidenziale, quando il bambino trascorre solo parte della giornata con gli affidatari, è uno strumento che evita l'allontanamento e risponde prevalentemente ad un'esigenza di sostegno educativo e risocializzante, orientato all'accompagnamento del contesto territoriale e allo sviluppo di abilità sociali e relazionali del bambino e dei suoi genitori.

Raccomandazione 223.1 *Promuovere gli affidamenti familiari semiresidenziali o diurni come forma di sostegno alle famiglie in difficoltà per prevenire il rischio al ricorso all'accoglienza residenziale o come evoluzione di un affidamento familiare residenziale per favorire il rientro dei bambini in famiglia.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Nell'ambito dei momenti formativi rivolti alle famiglie affidatarie si dedica specifica attenzione a far conoscere le caratteristiche dell'affidamento familiare diurno.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Poiché l'affidamento familiare diurno implica frequenti contatti e rapporti tra famiglia affidataria e famiglia del bambino, i servizi sono impegnati nel governare con particolare attenzione il rispetto di tempi e orari definiti nel progetto di affidamento familiare e nel sostenere la compresenza delle due famiglie. Il progetto di affidamento familiare individualizzato non necessita del visto di esecutività del giudice tutelare.

Raccomandazione 223.2 *Attivare sperimentazioni di "vicinato solidale" alle famiglie in difficoltà con bambini.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Sono individuati nuclei familiari che abitano vicino alla famiglia in difficoltà e sono coinvolti dai servizi territoriali in un percorso di accompagnamento e aiuto condiviso dalla stessa famiglia.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Il "vicinato solidale" è formalizzato individuando, per quanto possibile, le modalità di aiuto quotidiano per l'organizzazione e la gestione della vita familiare, sostegno in momenti particolari.

Motivazione - L'affidamento familiare a tempo parziale, quando il bambino trascorre solo un periodo definito con gli affidatari (qualche giorno la settimana, un breve periodo nell'anno), si connota come sostegno volto ad evitare, per quanto possibile, l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia; può essere diurno o residenziale.

Raccomandazione 223.3 *Proporre l'affidamento familiare a tempo parziale quando le capacità genitoriali della famiglia del bambino consentono di essere adeguatamente supportate da un affiancamento da parte della famiglia affidataria in un periodo definito e ben delimitato.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** L'indagine psicosociale sulla condizione di bisogno del bambino e della sua famiglia, nella proposta dell'affidamento familiare a tempo parziale, rileva una sufficiente competenza relazionale da sostenere e valorizzare nei rapporti con la famiglia affidataria.
- **Azione/Indicazione operativa 2** L'affidamento familiare a tempo parziale viene scelto in via prioritaria quando le problematiche della famiglia sono legate a gravi difficoltà nella gestione organizzativa dei bambini (per problemi di lavoro, in famiglie monogenitoriali, etc.).



- **Azione/Indicazione operativa 3** La famiglia affidataria è adeguatamente supportata dai servizi territoriali a gestire positivamente la compresenza delle due famiglie, che è particolarmente consistente nell'affidamento familiare a tempo parziale.

Motivazione - L'affidamento familiare residenziale, quando il minore vive stabilmente con gli affidatari, risponde prevalentemente ad un bisogno di tipo affettivo-relazionale per far sperimentare al bambino esperienze che favoriscono l'individualizzazione, la consapevolezza di sé e anche l'appartenenza alla propria famiglia, per quanto in difficoltà, in vista della riunificazione.

Raccomandazione 223.4 *Proporre l'affidamento familiare residenziale quando la permanenza nella propria famiglia o presso parenti è pregiudizievole per il bambino e la collocazione presso un'altra famiglia assicura un ambiente idoneo alla sua educazione e pieno sviluppo.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** I servizi supportano la famiglia affidataria ed il bambino accolto nella gestione della piena condivisione dei tempi e dei ritmi di vita che comporta l'affidamento familiare residenziale.
- **Azione/Indicazione operativa 2** I servizi supportano la famiglia affidataria ed il bambino accolto ad accettare la reciprocità della loro relazione.

224 Affidamento familiare di bambini in situazioni particolari

224.a Affidamento familiare di bambini piccoli (0-24 mesi)

Motivazione - L'affidamento familiare si rivolge anche a bambini molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una breve durata, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione delle capacità genitoriali e all'Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione).

Raccomandazione 224.a.1 *Predisporre specifici "Progetti neonati", stante la delicatezza di tali affidamenti e la necessità di pervenire nel più breve tempo possibile (8 mesi massimo) a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di definizione del progetto individuale.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Nell'ambito dei Servizi per l'affidamento familiare organizzati dalle Amministrazioni competenti, vi sono operatori che si dedicano al "progetto neonati".
- **Azione/Indicazione operativa 2** Tramite protocolli di intesa si definiscono procedure e determinano compiti e interazioni in capo ai diversi ruoli professionali, ed in particolare con l'Autorità Giudiziaria e i servizi sanitari.

Raccomandazione 224.a.2 *Preferibilmente affidare l'accoglienza di un neonato ad una coppia con esperienza di affidamento familiare, preparandola comunque ad affrontare una situazione coinvolgente e delicata e ad acquisire competenze nell'osservazione e nella documentazione (anche perché il periodo di accoglienza è, in genere, "preparatorio e istruttorio" alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria).*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Si attivano specifici momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione sull'affido neonati, anche continua, attraverso gruppi di sostegno e di auto-mutuo aiuto, nonché supervisione individuale ove richiesta e necessaria.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Si riconoscono per questa tipologia di affidamento familiare, dato l'impegno necessario, sostegni specifici da parte di personale socio-educativo e sanitario ed anche un rimborso spese maggiorato rispetto a quello base previsto per gli affidamenti residenziali a terzi.

224.b Affidamento familiare in situazioni di emergenza

Motivazione - L'affidamento familiare in situazioni di emergenza nasce dall'esigenza di offrire in ogni modo un'accoglienza in famiglia a tutti quei bambini, in particolare di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, coinvolti in situazioni che sono improvvise e gravi, tali da richiedere un "pronto



intervento" immediato. Questo intervento deve essere effettuato dopo una verifica in cui si constata che non sia possibile o opportuna l'accoglienza presso parenti disponibili ed idonei.

Raccomandazione 224.b.1 *Le Amministrazioni competenti, attraverso i propri Servizi sociali e sanitari, con la collaborazione delle associazioni e delle reti familiari, realizzano attività specifiche per promuovere, formare e sostenere un gruppo di persone disponibili ad interventi di accoglienza temporanea (non più di tre mesi) ed immediata.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Dato l'impegno che comporta questo tipo di affidamento familiare:
 - si prevedono momenti specifici di formazione e accompagnamento privilegiando l'abbinamento con famiglie preparate ad accogliere "emergenze", grazie anche a precedenti esperienze di affidamento familiare e a peculiari capacità e disponibilità;
 - si presta particolare attenzione ai figli della famiglia affidataria, sia per valutarne la compatibilità con l'affido di emergenza sia per prepararli e sostenerli;
 - si riconoscono per lo stesso sia specifici sostegni (es. forme di reperibilità di personale professionale) che una quota di rimborso spese maggiorata.

224.c Affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni

Motivazione - L'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti si può presentare particolarmente complesso. Questa fase evolutiva si caratterizza per la tensione all'emancipazione e differenziazione dalle figure genitoriali e per la costruzione di una nuova identità che trae i suoi riferimenti principalmente dal gruppo dei pari o da altre figure al di fuori della famiglia; nel frattempo le figure genitoriali continuano a costituire i fondamentali riferimenti di appartenenza.

Raccomandazione 224.c.1 *Sostenere le particolari situazioni che si possono determinare nell'affidamento familiare di preadolescenti e soprattutto adolescenti con specifica attenzione ad un ascolto disponibile, ad una adeguata conoscenza psico-evolutiva, ad una puntuale individuazione di eventuali problematiche psicopatologiche.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** I Servizi sociali e sanitari individuano singoli o coppie disponibili all'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti, prevedendo percorsi graduali di "avvicinamento" e specifici sostegni sia al ragazzo sia all'affidatario.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Le Amministrazioni promuovono forme di affidamento familiare diversificate attraverso l'attivazione di famiglie allargate, reti di famiglie, persone singole. Ciò permette accoglienze in affidamento familiare non identificabili tout-court con una coppia genitoriale ma più vicine a modelli di relazioni "aperte e orizzontali" (vari fratelli nel caso di reti di famiglie o famiglie allargate), o verticali-adulte non genitoriali (zii, fratelli maggiori nel caso di single o conviventi senza un rapporto di coppia).

Raccomandazione 224.c.2 *Garantire la possibilità di prosecuzione dell'affidamento familiare al compimento del 18esimo anno e comunque non oltre i 21 anni. Al termine del progetto il ragazzo può: permanere nella famiglia (con i sostegni previsti se disabile) oppure rientrare a casa o, ancora, avviare un percorso di vita autonoma.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Le Amministrazioni, attraverso i Servizi sociali e sanitari, provvedono, ove ritenuto necessario e in base alla disponibilità della famiglia affidataria, prima della maggiore età, in caso di prosecuzione dell'affidamento familiare, all'eventuale inoltro al Tribunale per i Minorenni dell'istanza di tutela/curatela o amministrazione di sostegno in capo agli affidatari.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Le Amministrazioni sostengono, nelle varie forme previste, le famiglie affidatarie che continuano ad accogliere l'adolescente divenuto maggiorenne, riconoscendo, nel caso in cui il progetto sia finalizzato all'autonomia, un contributo per le spese connesse al progetto stesso (per esempio cauzione per alloggio e spese affitto per alcuni mesi, etc.).

224.d Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità



Motivazione – Quando un bambino presenta bisogni particolarmente complessi (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari) la sua accoglienza richiede una particolare disponibilità da parte di famiglie affidatarie e interventi di supporto particolarmente intensi e strutturati a cura dei servizi sociali e sanitari, anche in collaborazione con l'associazionismo.

Raccomandazione 224.d.1 *Alle famiglie affidatarie e ai bambini e ragazzi disabili accolti garantire i previsti interventi di sostegno sociali, educativi, riabilitativi, di assistenza domiciliare.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Si attuano interventi di sostegno educativo, riabilitativo e di assistenza domiciliare a favore sia del bambino sia della famiglia affidataria.
- **Azione/Indicazione operativa 2** È facilitato l'accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, con particolare riferimento a quelle psicologiche, psicoterapeutiche e riabilitative, individuando percorsi agevolati per l'accesso alle stesse.

224.e Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati

L'affidamento familiare rappresenta un intervento utile anche per i minori stranieri non accompagnati, purché attivato con una progettualità specifica che tenga ben presente il contesto, gli attori e il progetto migratorio del ragazzo.

I minori stranieri non accompagnati sono ragazzi, nella maggior parte dei casi tra i 14 e i 17 anni, che arrivano in Italia da soli, seguendo le rotte utilizzate dall'immigrazione clandestina con lo scopo, il più delle volte, di lavorare per aiutare la famiglia rimasta in patria e ripagare il debito contratto per organizzare il viaggio. Sono in stretto e costante contatto con i familiari e chiedono di essere messi presto in condizione di raggiungere l'autonomia, visto l'approssimarsi della maggiore età.

Motivazione - L'affidamento di un minore straniero non accompagnato è complesso in quanto si tratta di adolescenti che si trovano in un Paese straniero, sconosciuto, senza adulti di riferimento. La famiglia affidataria, oltre a garantire un ambiente idoneo al suo sviluppo, è chiamata a facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l'integrazione sul territorio.

Raccomandazione 224.e.1 *Le Amministrazioni, attraverso i propri servizi sociali e sanitari, promuovono l'affidamento, sia full time sia part time, di minori stranieri non accompagnati, presso famiglie e persone singole italiane o straniere, meglio se culturalmente affini (stessa lingua o religione), attivando tutte le azioni necessarie a garantire il miglior abbinamento possibile.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Per l'affidamento per i minori stranieri il Centro per l'affidamento familiare coinvolge i mediatori culturali che hanno il compito, tra gli altri, di facilitare la reciproca conoscenza e favorire i contatti e il coinvolgimento della famiglia di origine.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Nel caso in cui sia prossimo il compimento della maggiore età, i servizi sociali predispongono una valutazione particolarmente celere e accurata della condizione del ragazzo a cui sarà proposto l'affidamento familiare, con un suo adeguato coinvolgimento nella predisposizione del progetto di affidamento, per garantirne la piena condivisione.

Raccomandazione 224.e.2 *Le Amministrazioni attivano azioni di sensibilizzazione e formazione per raccogliere le disponibilità delle famiglie e persone singole e prepararle all'incontro con il minore straniero, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità o delle famiglie straniere presenti sul territorio.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Per le famiglie o le persone singole, italiane o straniere, che si propongono come affidatari per i minori stranieri non accompagnati, sono organizzati percorsi specifici di sensibilizzazione e di formazione che riguardano, oltre al vissuto dei singoli minori: le usanze, le abitudini, la religione, la storia dei paesi di origine, etc.
- **Azione/Indicazione operativa 2** I servizi sociali assicurano il necessario affiancamento agli affidatari e al minore straniero non accompagnato durante l'intero periodo di affidamento, con una cura particolare al raccordo con le altre istituzioni in relazione,



finalizzato al buon esito del progetto migratorio del ragazzo.

Raccomandazione 224.e.3 *Prevedere per gli affidamenti dei minori stranieri non accompagnati gli stessi contributi economici e la stessa copertura assicurativa prevista per gli affidamenti degli adolescenti.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Nell'ambito degli atti formali di sostegno all'affidamento familiare si prevedono eventuali contributi ed interventi per l'affidamento dei minori stranieri non accompagnati.

225 Altre forme di accoglienza familiare

225.a Accoglienza genitore-bambino

Motivazione - L'affidamento familiare di sostegno, rivolto sia al genitore sia al bambino (o anche all'intero nucleo familiare) è motivato dalla necessità di favorire il più possibile l'unità della famiglia, rinforzando le competenze genitoriali e promuovendo lo sviluppo di abilità sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

Raccomandazione 225.a.1 *Promuovere l'accoglienza di madri con figli presso l'abitazione di famiglie affidatarie, o appartamento autonomo in prossimità di questa.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** I servizi sociali e sanitari utilizzano specifici strumenti di verifica delle capacità genitoriali che permettano di valutare sviluppi ed esiti favorevoli nel rapporto genitori/figli.
- **Azione/Indicazione operativa 2** I servizi sociali e sanitari supportano specificamente la mamma o il nucleo genitoriale nell'accoglienza mamma-bambino con interventi che favoriscono lo sviluppo delle capacità genitoriali, dell'autonomia e del rafforzarsi dell'autostima.

Raccomandazione 225.a.2 *Supportare la famiglia affidataria disponibile all'accoglienza genitore-bambino negli interventi di sostegno alle competenze genitoriali nonché allo sviluppo delle abilità sociali per un percorso di autonomia.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** I servizi sociali e sanitari affiancano la famiglia affidataria attivando gli interventi per il recupero delle competenze genitoriali e la ricerca di adeguate soluzioni per l'autonomia abitativa e lavorativa del genitore o del nucleo genitoriale accolto.

225.b Affidamento a famiglia affidataria appartenenti ad una rete di famiglie

Motivazione - L'affidamento a famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie è un affidamento familiare a tutti gli effetti in quanto, nel provvedimento di affidamento, viene identificato il nucleo familiare affidatario (non la rete o l'associazione). La famiglia aderisce a un gruppo, a una rete di famiglie aggregate, organizzate in associazione, che si strutturano attraverso un'appartenenza che può favorire il reciproco sostegno ed aiuto sia relazionale sia materiale.

Raccomandazione 225.b.1 *Promuovere l'affidamento a famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie sia in presenza di situazioni di accoglienza difficili, per le quali può essere necessario avere una rete di relazioni familiari di supporto sia in quei territori dove è opportuno esplicitare l'utilità della solidarietà tra famiglie.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** A ciascuna famiglia affidataria sono riconosciute le ordinarie provvidenze previste per gli affidamenti.
- **Azione/Indicazione operativa 2** All'organizzazione possono essere assegnati contributi o riconosciute le spese per le attività di coordinamento/sostegno agli affidatari, ai bambini e alle loro famiglie.

225.c Affidamento professionale



Motivazione – Per affidamenti familiari particolarmente impegnativi, in cui l'intervento è molto complesso, sono state realizzate sperimentazioni di accoglienza familiare come quella degli affidamenti "professionali", non riconducibili direttamente all'affidamento familiare, ma che rappresentano il tentativo di identificare ulteriori risposte a situazioni particolarmente difficili.

L'affido professionale è una forma di accoglienza familiare che si caratterizza per la specifica struttura organizzativa, che rende possibile e sostenibile nel tempo l'accoglienza in famiglia di bambini e ragazzi con particolari situazioni di difficoltà, offrendo una possibilità in più a fianco dell'affido tradizionale e delle comunità.

L'impianto organizzativo prevede l'individuazione all'interno della famiglia del referente professionale, partner in tutte le fasi della gestione e monitoraggio dell'affido, il sostegno di un tutor -con competenza pedagogica- che garantisce la reperibilità, e una breve durata dell'affido.

L'intero nucleo familiare -anche in questa forma di accoglienza familiare- si fa risorsa di accoglienza per il minore, ma al referente professionale viene in particolare chiesto di seguire uno specifico percorso di formazione, di garantire un'adeguata disponibilità di tempo e di lavorare in rete con gli altri soggetti coinvolti.

Il tutor, operatore competente in materia di affido, è espresso dalle Cooperative sociali coinvolte e partner progettuali e affianca e supporta la famiglia affidataria, accompagnandola concretamente durante tutto il percorso: la sostiene nei passaggi cruciali, nelle problematiche quotidiane e nella gestione delle dinamiche relazionali, garantendo una reperibilità costante.

Raccomandazione 225.c.1 *Verificare con attenzione l'opportunità di sperimentare forme di affidamento professionale all'interno di un impianto complessivo, regionale e territoriale, di regolazione delle diverse forme di risposta all'allontanamento di bambini dalla propria famiglia.*

° **Azione/Indicazione operativa 1** Possono essere adottati atti specifici che regolamentano l'affidamento professionale, evidenziando lo specifico impianto organizzativo e metodologico necessario a consentire l'accoglienza familiare anche per situazioni particolarmente complesse.



300 Percorso

310 Azioni di contesto

Azioni di contesto, promozione e informazione sono tre passaggi interconnessi e legati a filo doppio nel percorso dell'affidamento familiare.

Dato il quadro normativo che delinea i principi di riferimento dell'affidamento familiare con la L. 184/83, fissato l'obiettivo della realizzazione del diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia, è possibile individuare quali fattori fondamentali la diffusione della solidarietà tra famiglie e dell'accoglienza in famiglia, i costi economici (anche parametrati al costo del collocamento in servizi residenziali) e i costi non economici (tempo, fatica, costi psicologici, disagio), la distribuzione sul territorio di una rete di servizi capace di sostenere la domanda e i bisogni delle famiglie e delle reti di famiglie (il *placement*) ed, infine, la comunicazione ai destinatari per stimolare il comportamento desiderato (la promozione).

Motivazione - Promozione e informazione si pongono in rapporto di fine a mezzo: una buona informazione è necessaria per realizzare un'efficace promozione dell'affidamento familiare.

Raccomandazione 310.1 *Prevedere e organizzare, a livello di ambito territoriale comunale, provinciale e regionale, occasioni e modalità di coordinamento e confronto tra tutti gli attori presenti sul territorio, pubblici e privati.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Un nucleo di coordinamento a livello comunale, provinciale e regionale viene attivato per favorire lo scambio di pratiche di eccellenza all'interno del territorio e per assicurare l'uniformità/omogeneità degli interventi pianificati e dei messaggi veicolati dalle campagne di sensibilizzazione e garantire la disponibilità sull'intero territorio di servizi specializzati idonei a fornire supporto alle famiglie.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Le associazioni familiari e le reti di mutuo aiuto vengono coinvolte attivamente nel nucleo di coordinamento al fine di assicurare la migliore sinergia tra tutte le risorse presenti sul territorio.

Raccomandazione 310.2 *Analizzare il contesto in cui l'intervento è destinato ad operare per ogni livello amministrativo territoriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Si utilizzano strumenti condivisi e partecipati finalizzati:
 - alla valutazione del bisogno e individuazione delle famiglie disponibili all'affidamento familiare, delle reti di mutuo-aiuto e di famiglie;
 - alla mappatura dei centri o servizi specializzati per l'affidamento familiare, dei servizi sociali territoriali e delle altre istituzioni coinvolte;
 - all'analisi della normativa regionale e comunale;
 - all'analisi dell'impatto organizzativo/amministrativo dell'intervento e predisposizione delle modifiche organizzative necessarie per rendere efficace l'intervento.

Raccomandazione 310.3 *Pianificare gli interventi di sensibilizzazione e promozione, a livello territoriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, curando in particolare modo il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati e stimolando la creazione di reti e di collaborazioni interistituzionali, in fase di pianificazione, di attuazione e di valutazione.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Si utilizzano strumenti condivisi e partecipati finalizzati:
 - alla definizione del fabbisogno informativo-comunicativo sulla base dei risultati delle analisi di contesto;
 - alla adozione di un Piano di interventi che abbia una valenza temporale almeno biennale e che contenga la chiara individuazione della quantità di risorse finanziarie da dedicare a ciascuna delle azioni;
 - al monitoraggio e alla valutazione degli interventi realizzati.

311 Promozione

La promozione dell'affidamento familiare ha come obiettivo la piena realizzazione del diritto dei



bambini a vivere in famiglia attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà familiare e di una sensibilità sociale nei confronti dei bambini e delle famiglie in difficoltà. Conseguentemente stimola e fa maturare nuove risorse familiari disponibili a realizzare progetti di affidamento familiare.

Motivazione - Numerose esperienze segnalano come la migliore promozione dell'affidamento familiare sia la testimonianza da parte di famiglie affidatarie, soddisfatte dalla qualità dell'esperienza.

È importante che la promozione sia permanente e non episodica, attuata con modalità e strumenti diversificati, rivolta a target di popolazione differenziata, attenta alle "economie di scala" attraverso collaborazioni interistituzionali.

Raccomandazione 311.1 *Le attività di promozione devono essere univoche e sistematiche, adottate in maniera coordinata da tutti i diversi soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, continue e non episodiche, attuate con modalità e strumenti diversi, utilizzando canali formali e informali di comunicazione e diversificando nel tempo le proposte di promozione.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Si organizzano sui territori gemellaggi e momenti di presentazione e scambi di esperienze per favorire il confronto tra gli operatori, con particolare attenzione allo studio dei fattori replicabili delle pratiche di eccellenza.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Si raccolgono e divulgano le testimonianze positive, in particolare delle famiglie affidatarie, e si diffonde materiale divulgativo realizzato con il contributo di pensieri e riflessioni di tutti i soggetti coinvolti.

312 Informazione

L'informazione sull'affidamento familiare ha come obiettivi l'orientamento e l'ampliamento della consapevolezza e della conoscenza rispetto a cosa sia esattamente l'affidamento familiare, in cosa si distingue dall'adozione e su come funzioni.

Motivazione - L'informazione è uno strumento fondamentale per assicurare la correttezza del messaggio rispetto: alla normativa di riferimento, ai tempi, alle modalità del progetto, al ruolo dei servizi, delle associazioni, delle reti familiari e dell'Autorità Giudiziaria.

Raccomandazione 312.1 *L'attività di informazione e i suoi contenuti devono essere diversificati in relazione ai destinatari cui è rivolta (cittadinanza, operatori, famiglie affidatarie o famiglie del bambino in affidamento familiare) ed ai diversi "livelli" di approccio.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Concordare tra i diversi soggetti che operano nel settore le modalità e i contenuti della informazione, con particolare attenzione:
 - all'utilizzo della rete territoriale dei servizi pubblici sociali e sanitari e dell'associazionismo per fornire l'informazione di base;
 - alla istituzione di almeno un punto informativo in grado di fornire i diversi livelli di informazione sul territorio;
 - alla diffusione sul territorio delle informazioni fornite attraverso diverse attività coordinate;
 - ad assicurare che l'informazione presenti criteri di qualità.

313 Formazione degli affidatari

Raccomandazione 313.1 *Dare piena e costante attuazione all'indicazione di legge (art. 1, comma 3, L. 149/2001) per cui "spetta allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali promuovere incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere minori in affidamento".*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Sono organizzati periodici e costanti percorsi e momenti formativi per gli affidatari, prima e durante l'affidamento familiare.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Gli Enti Locali organizzano i percorsi formativi rivolti agli affidatari anche insieme a reti ed associazioni di famiglie affidatarie e ad organizzazioni del Terzo Settore.



- **Azione/Indicazione operativa 3** Affrontare in tali percorsi di formazione anche il tema dell'affido a lungo termine per aiutare gli affidatari a gestire con consapevolezza l'evoluzione del progetto di affido.

320 Disponibilità all'affidamento familiare

321 Percorso di conoscenza degli affidatari

Al termine della formazione e prima di cimentarsi direttamente con l'affidamento è necessario che gli operatori abbiano la possibilità di conoscere meglio e più direttamente la persona o la famiglia che si è resa disponibile attraverso alcune specifiche azioni. Si preferisce utilizzare il termine conoscenza a quello di valutazione, per differenziare nettamente quanto viene fatto con la famiglia affidataria da altre attività di carattere più prettamente valutativo/diagnostico.

Motivazione. Nel caso dell'affidamento familiare il processo di conoscenza non porta a dare una "patente" di idoneità alla persona o alla famiglia, ma ha soprattutto lo scopo di capire insieme quali siano le risorse del nucleo, i vincoli, le competenze e i saperi che può mettere in campo. Non esiste in astratto una buona famiglia affidataria, ma una famiglia che, caso per caso, con le sue particolari competenze, può essere adatta per un progetto di affidamento con un determinato bambino.

Raccomandazione 321.1 *Prevedere una fase di "conoscenza" delle persone che si candidano all'affidamento familiare al fine di poter attuare un intervento mirato al bisogno del bambino e della sua famiglia, e a rilevare il vantaggio evolutivo del suo futuro ingresso nel nucleo affidatario.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Viene realizzato un percorso di conoscenza e un'indagine psicosociale sui candidati affidatari rispetto a diverse aree:
 - le dinamiche familiari, i valori di riferimento, le esperienze pregresse, gli stili e le competenze educative, le motivazioni all'affidamento, la disponibilità al confronto e al mutuo aiuto, etc.
 - gli elementi rilevanti della storia individuale e familiare, della storia dei figli naturali, con specifica attenzione alla capacità di costruire legami e permettere le separazioni;
 - le relazioni con l'esterno, il legame con il territorio e l'inserimento nelle reti di prossimità, l'estensione della rete familiare e amicale.
- **Azione/Indicazione operativa 2** La fase di conoscenza comprende alcuni incontri individuali (affidatari-operatori), almeno una visita domiciliare, e, in conclusione, una restituzione alla famiglia nella quale vengono condivisi i contenuti emersi e viene proposto un primo orientamento alla scelta.

330 Progetto Quadro e Progetto di affidamento

Ogni affidamento familiare ha bisogno di un "Progetto Quadro", che definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affidamento familiare, ma anche la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia e che è comprensivo del "Progetto di Affidamento" familiare, che descrive quali siano gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dello specifico percorso di affidamento familiare.

331 Progetto Quadro

Il "Progetto Quadro" riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

Motivazione - Il Progetto Quadro crea le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare e



realizzare un percorso individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo di sviluppo del bambino e riduca i rischi di uno sviluppo patologico. Tale Progetto comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità (chi fa cosa).

Raccomandazione 331.1 *Accompagnare ogni forma di allontanamento di un bambino dalla propria famiglia, disposta ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83, da una specifica azione progettuale individualizzata definita "Progetto Quadro".*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Il Progetto Quadro di norma precede e motiva l'allontanamento temporaneo del bambino dalla famiglia; in alcuni casi particolari (allontanamenti di urgenza), nei quali l'allontanamento può essere fatto in assenza di un progetto, il Progetto Quadro viene redatto successivamente, ma il più tempestivamente possibile.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Il Progetto Quadro, elaborato dall'équipe in forma condivisa, è redatto in forma scritta con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti i soggetti interessati, in primo luogo ai componenti della famiglia del bambino, quando l'età lo rende possibile, al bambino stesso.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Gli obiettivi possono essere distinti fra generali e specifici; questi ultimi sono riportati in termini descrittivi, concreti e misurabili, rendono possibile una valutazione di esito e trovano concretizzazione in azioni chiare e fattibili.
- **Azione/Indicazione operativa 4** Obiettivi e azioni sono coerenti tra loro, con quanto riportato nella parte di valutazione o assessment della famiglia e sono accompagnati da una chiara definizione dei tempi di attuazione.
- **Azione/Indicazione operativa 5** Nelle situazioni in cui è prevista l'attivazione di un progetto specifico di affidamento familiare il Progetto Quadro contiene le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento; le due parti dell'unico progetto sono coerentemente connesse l'una con l'altra.

Raccomandazione 331.2 *Coinvolgere attivamente il bambino e la sua famiglia in ogni fase prevista dal Progetto Quadro.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Ogni valutazione, obiettivo e ogni azione sono il più possibile condivisi con la famiglia del bambino e con il bambino stesso. Durante gli incontri in cui gli operatori ascoltano il bambino e i suoi genitori, si registrano nel Progetto Quadro il punto di vista e le osservazioni del bambino e della sua famiglia; obiettivo degli operatori è di far sottoscrivere consapevolmente dal bambino e dalla sua famiglia il Progetto Quadro.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Sono previsti periodici momenti (almeno ogni sei mesi) di ascolto del bambino e della sua famiglia nei quali il Progetto Quadro viene presentato e verificato; tali momenti sono distinti dagli eventuali colloqui di sostegno o di cura.

Motivazione - La presenza di più figure professionali garantisce una visione multidimensionale e quindi una più efficace ed efficiente presa in carico, apre lo spazio al confronto fra più operatori e punti di vista che possono essere valutati, discussi e condivisi interdisciplinariamente in tutti i loro aspetti.

Raccomandazione 331.3 *Garantire ai bambini, per i quali è stato attivato un processo di protezione e cura, la presa in carico da parte di un'équipe multidisciplinare, costituita possibilmente dalle figure dell'assistente sociale, dello psicologo e dell'educatore professionale, integrata con altre figure in base alle problematiche del bambino e del suo nucleo.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Il Progetto Quadro, predisposto dall'équipe dedicata alla protezione e alla cura, non è la somma di singoli progetti o di visioni professionali diverse, ma la sintesi del lavoro di équipe e del confronto con gli altri soggetti coinvolti, compresi gli insegnanti e le figure non istituzionali, che sono state precedentemente ascoltate.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Per ogni Progetto Quadro è individuato un "responsabile



del caso" che ha il compito di monitorare la realizzazione del Progetto stesso, verificare o sollecitare l'attuazione degli impegni assunti, attivare momenti di verifica con i soggetti coinvolti, promuovere le sue eventuali revisioni e/o della parte specifica del progetto relativa all'affidamento familiare, garantire al bambino e alla sua famiglia gli adeguati spazi di ascolto.

- **Azione/Indicazione operativa 3** Le Regioni e gli Enti Locali individuano le forme e i modi per rendere possibile, negli ambiti territoriali di competenza: l'effettiva costituzione dell'équipe dedicata alla protezione e alla cura; la condivisione delle valutazioni; il lavoro multidisciplinare e integrato fra tutti i servizi e i soggetti impegnati; l'approvazione del Progetto Quadro; la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Si impegnano altresì a garantire la disponibilità delle risorse che si valutano necessarie, in una logica progettuale di concertazione fra i diversi attori coinvolti.

332 La costituzione dell'équipe sul caso

Motivazione - In molte realtà territoriali i servizi che si occupano di protezione e cura dei bambini e dei ragazzi sono distinti dai servizi che curano l'affidamento familiare (Centri per l'Affidamento). Questi ultimi si occupano, in termini specializzati e continuativi, non solo di promuovere, formare e valutare le famiglie affidatarie, ma anche di curare l'abbinamento e accompagnare le famiglie affidatarie fino alla chiusura del progetto. In questi casi, in cui operano contestualmente due gruppi di operatori sullo stesso "caso", è quindi opportuno che venga formata una unica équipe, flessibile, provvisoria e funzionale al Progetto Quadro, che segua il bambino fino alla chiusura dell'affidamento; in essa si condividono compiti e responsabilità di ciascuno e si superano le frammentazioni dovute alle appartenenze diversificate dei soggetti coinvolti nel Progetto Quadro.

Raccomandazione 332.1 *Quando vi sono servizi specializzati nell'affidamento familiare, che hanno il compito di conoscere, valutare e sostenere la famiglia affidataria, distinti da quelli che si occupano della progettazione generale rispetto al bambino e alla sua famiglia, costituire, per ogni affidamento familiare, una équipe mista di operatori di entrambi i servizi.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** L'équipe "sul caso" è composta da operatori che sono titolari del Progetto Quadro e da operatori del Centro per l'affidamento familiare.
- **Azione/Indicazione operativa 2** L'équipe "sul caso" è responsabile dell'abbinamento, dell'attuazione del progetto di affidamento familiare, delle decisioni relative alla chiusura del progetto e all'esito dello stesso.
- **Azione/Indicazione operativa 3** L'équipe "sul caso" si forma nel momento in cui gli operatori titolari del Progetto Quadro si rivolgono al Centro per l'affidamento familiare per valutare la possibilità di realizzare l'affidamento e si scioglie alla conclusione dell'affidamento familiare stesso.

333 Il Progetto di Affidamento

Il "Progetto di Affidamento" familiare è parte integrante, ma distinta del Progetto Quadro.

Nel Progetto di Affidamento vengono declinati gli obiettivi socio-educativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la sua famiglia e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la sua famiglia.

Raccomandazione 333.1 *Accompagnare ogni accoglienza in famiglia affidataria con una specifica progettazione individualizzata, denominata "Progetto di Affidamento" familiare.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Il Progetto di Affidamento è redatto nelle stesse forme, con lo stesso linguaggio e le medesime modalità di coinvolgimento del bambino e della sua famiglia, come anche della famiglia affidataria, del Progetto Quadro.
- **Azione/Indicazione operativa 2** L'affidamento familiare viene avviato dopo che la famiglia del bambino e gli affidatari hanno sottoscritto il Progetto di Affidamento presso il Servizio Sociale proponente.



- **Azione/Indicazione operativa 3** Il Progetto di Affidamento contiene:
 - gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine, i soggetti coinvolti, le strategie educative, i compiti di ciascuno, i tempi e la durata dell'affidamento, le modalità di monitoraggio, di rapporto fra i diversi servizi, la periodicità delle verifiche con tutti i soggetti e i servizi coinvolti; la frequenza delle relazioni di verifica che andranno inviate alle competenti autorità giudiziarie;
 - il piano delle visite e degli incontri tra il bambino e la sua famiglia; i modi e tempi del coinvolgimento della sua famiglia nell'intervento e le condizioni di rientro del bambino; i criteri per gestire le situazioni ordinarie e straordinarie della vita quotidiana;
 - la modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e famiglia del bambino con la scuola così come con gli altri ambiti di esperienza significativi di sviluppo del bambino (attività extra-scolastiche diverse);
 - la gestione degli aspetti sanitari del bambino;
 - il piano degli incontri tra famiglia affidataria e gli operatori che hanno la responsabilità del Progetto;
 - l'ammontare del contributo economico per la famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia del bambino.

Raccomandazione 333.2 *Per ogni bambino in affidamento familiare e per la sua famiglia proporre una soluzione idonea e adeguata per superare le difficoltà personali sul piano affettivo, sociale, comportamentale e per recuperare gli eventuali ritardi nello sviluppo.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Nel progetto di affidamento familiare si prevedono e garantiscono i necessari sostegni per i bambini in affidamento familiare anche attraverso idonee figure professionali e interventi di specialisti per eventuali problematiche specifiche.

334 Abbinamento

Quando gli operatori titolari della funzione di protezione e cura del bambino valutano che sia opportuno avviare un progetto di affidamento familiare, è necessario individuare la famiglia potenzialmente più adatta fra quelle disponibili. Questa fase, che si conclude con l'incontro fra il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria, viene definita "abbinamento".

Motivazione - La riuscita del progetto di affidamento, i suoi esiti e la possibilità che si possa arrivare alla migliore riunificazione possibile è legata anche alla buona corrispondenza fra le caratteristiche e i bisogni del bambino e della sua famiglia e quelle della famiglia affidataria. Non si tratta di trovare la famiglia migliore, ma quella famiglia che risulta più adatta per quella specifica situazione, perché ha risorse, stili educativi e desideri conciliabili con i bisogni di quel bambino e della sua famiglia.

Raccomandazione 334.1 *Fondare l'ipotesi di abbinamento su una approfondita conoscenza sia dell'aspirante famiglia affidataria che della famiglia del bambino, disponendo di più possibilità di scelta fra famiglie candidate all'accoglienza.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Gli operatori che procedono all'abbinamento conoscono approfonditamente la famiglia affidataria anche grazie all'indagine psicosociale svolta.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Nell'abbinamento con la famiglia affidataria si considerano i fattori che possono favorire la presenza di relazioni interpersonali numerose e significative e la presenza di stimoli allo sviluppo del bambino.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Le valutazioni che accompagnano l'abbinamento tengono conto della dimensione temporale, ossia della storia pregressa delle due famiglie, ma anche delle loro possibilità di evoluzione futura.
- **Azione/Indicazione operativa 4** Nell'abbinamento si tiene conto: della religione e/o del gruppo etnico di appartenenza; dei problemi socio-sanitari e/o dall'eventuale esistenza di condizioni di disabilità; della posizione nella fratria; del rapporto con gli altri fratelli, con la famiglia allargata, con la rete sociale e con le altre agenzie educative, oltre che della voce della famiglia affidataria.



Raccomandazione 334.2 *Mettere l'aspirante famiglia affidataria nelle condizioni di comprendere, con trasparenza, chiarezza e completezza di informazione, i motivi e gli obiettivi dell'affidamento familiare: l'impegno effettivamente richiesto; le condizioni personali e familiari che questo impegno comporterà nel futuro; i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma da precisare in relazione allo specifico progetto; le forme e i modi del sostegno che i servizi metteranno in campo per facilitare la riunificazione del bambino con la sua famiglia.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Le informazioni sul bambino e sulla sua famiglia che vengono fornite all'aspirante famiglia affidataria le permettono di comprendere con chiarezza e completezza il compito che si trova ad affrontare.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Nel presentare all'aspirante famiglia affidataria l'ipotesi di abbinamento viene utilizzato un linguaggio comprensibile e alla sua portata.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Viene garantito alla famiglia affidataria un tempo sufficiente per poter decidere se impegnarsi o no nel progetto; il tempo deve essere congruo anche per permettere alla famiglia affidataria di confrontarsi, eventualmente, con l'associazione di cui fa parte.
- **Azione/Indicazione operativa 4** Se la famiglia individuata per l'abbinamento fa parte di un'associazione di famiglie, indicata dalla stessa famiglia nella fase di conoscenza, viene coinvolto nella valutazione anche il referente dell'associazione.

335 L'accoglienza del bambino

Raccomandazione 335.1 *Realizzare prima dell'accoglienza un percorso di conoscenza reciproca e di graduale ambientamento tra famiglia affidataria e bambino, con le eventuali eccezioni dovute ai collocamenti in situazione di emergenza, tenendo conto che il bambino sta vivendo gravi situazioni di disagio.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Si predispongono modalità e tempi adeguati di accompagnamento del bambino nell'affidamento familiare, favorendo l'acquisizione di capacità di comprensione e consapevolezza di un'esperienza che deve essere il meno possibile lacerazione e piuttosto un'occasione alimentata da entrambe le famiglie, per il suo pieno sviluppo.
- **Azione/Indicazione operativa 2** L'ambientamento nella famiglia affidataria viene preparato attraverso uno o più visite e incontri fra il bambino, la famiglia affidataria e la sua famiglia, salvo diversa descrizione del Tribunale per i minorenni. Tali incontri sono finalizzati ad una reciproca conoscenza: viene garantito ai genitori lo spazio per descrivere il bambino, come è, come si comporta, quali sono le sue abitudini e i desideri. Le indicazioni della famiglia del bambino, per quanto congruo e possibile, vanno accolte e rispettate.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Viene garantito al bambino il diritto di esprimere tutte le domande che ritiene alla famiglia affidataria e agli operatori di riferimento circa il cambiamento di abitazione e di famiglia, di vedere la casa e di conoscere il più possibile la famiglia affidataria prima di essere da essa accolto.

Azione/Indicazione operativa 4 Le indicazioni di cui sopra devono essere adottate anche con riferimento ai bambini provenienti da strutture residenziali.

336 L'accompagnamento, il sostegno e la verifica dell'affidamento familiare

Motivazione - Nella fase centrale dell'affidamento familiare, il bambino è accolto presso la famiglia affidataria e i servizi attuano gli interventi necessari per accompagnare questa nuova esperienza. Questo non è il punto di arrivo, ma una delle tappe di un percorso che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare. Sono previste forme di accompagnamento sia alla famiglia affidataria sia alla famiglia del bambino.

Raccomandazione 336.1 *I servizi garantiscono al bambino, alla sua famiglia e alla famiglia affidataria punti di riferimento stabili e autorevoli. L'autorevolezza è data dal fatto di rappresentare l'équipe responsabile del Progetto Quadro e/o del Progetto di Affidamento e di*



essere messi in grado di attivare, nel caso, i dispositivi professionali che il sistema dei servizi territoriali può fornire.

- **Azione/Indicazione operativa 1** Le forme dell'accompagnamento sono diverse e comprendono colloqui individuali (con i singoli membri della famiglia o con il bambino), di coppia o di gruppo; attività realizzate in contesti esterni alla famiglia (sede dei servizi, dell'associazione, ambiti informali) o a domicilio, attività realizzate attraverso la relazione diretta e anche attraverso la mediazione di mezzi tecnologici (telefono, mail).
- **Azione/Indicazione operativa 2** I tempi dell'accompagnamento tengono conto dei tempi di vita delle famiglie e del bambino, evitando, ad esempio, di programmare incontri nei normali tempi di lavoro delle famiglie affidatarie o in numero eccessivo rispetto alla loro reale possibilità di accedervi.

Raccomandazione 336.2 *Assicurare la disponibilità degli operatori che si occupano di affidamento familiare ad accogliere i punti di vista e le richieste di chiarimento o di sostegno della famiglia affidataria, con la quale vengono comunque effettuati incontri di verifica con cadenza regolare, normalmente mensile, comunque non in numero minore di sei all'anno e intensificati nella fase di avvio e conclusione del progetto.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Viene garantita alla famiglia affidataria la possibilità di incontrare regolarmente l'operatore responsabile del caso ed eventualmente lo specialista che segue il bambino.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Negli incontri di verifica la famiglia affidataria trova sostegno emotivo, psicologico ed educativo; è costantemente ascoltata e valorizzata, aiutata a mantenere l'attenzione e la direzione coerente agli obiettivi previsti nel Progetto di Affidamento, a gestire gli aspetti della quotidianità relativi alla presenza del bambino in famiglia e i momenti di difficoltà e accompagnata nelle relazioni con la famiglia del bambino.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Negli incontri con la famiglia affidataria possono essere presenti, secondo le necessità e le opportunità, il bambino interessato, eventuali altri figli, familiari significativamente coinvolti in questa fase del progetto oltre che altre figure significative per il bambino (zii, insegnanti, amici, ecc.) e referenti dell'associazione, qualora indicata dalla famiglia affidataria.
- **Azione/Indicazione operativa 4** In relazione a momenti particolarmente significativi dell'esperienza, come in certe fasi di transizione della vita del bambino (passaggi di scuola, eventi importanti, ecc.), l'équipe "sul caso" per quanto possibile organizza incontri congiunti tra la famiglia affidataria e la famiglia del bambino.
- **Azione/Indicazione operativa 5** Il servizio si pone in un'ottica proattiva, cercando di anticipare eventuali situazioni di rischio o, nei casi di maggiore criticità, attiva per tempo dei dispositivi di emergenza ai quali la famiglia affidataria possa eventualmente fare riferimento.

Raccomandazione 336.3 *Garantire, nel periodo di affidamento familiare, un adeguato accompagnamento anche alla famiglia del bambino.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Viene attivata una serie di interventi clinici, educativi e assistenziali finalizzata ad aiutare la famiglia del bambino a rafforzare le competenze parentali e a risolvere i problemi che sono all'origine del progetto di affidamento familiare.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Va prestata particolare attenzione al sostegno delle condizioni materiali della famiglia del bambino, quali quelle legate alla casa, al lavoro o alla situazione sanitaria e giuridica dei familiari.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Si favoriscono il ricongiungimento e la buona riuscita del progetto di affidamento familiare:
 - la costante attenzione a non innescare meccanismi di espropriazione delle competenze alla famiglia del bambino da parte del servizio e della famiglia affidataria; la ricerca dell'adesione/del coinvolgimento delle famiglie nel progetto anche attraverso il mantenimento di spazi di autodeterminazione della famiglia del bambino; la ricerca condivisa delle strategie più opportune per l'educazione dei figli;
 - il mantenimento dei contatti fra il bambino e la sua famiglia durante tutto il periodo



dell'affidamento familiare; il programma dei contatti, attraverso telefonate, mail, visite, rientri e quanto altro viene modulato nel tempo ed è condizionato dal fatto che tali contatti non siano pregiudizievoli per lo sviluppo del bambino.

337 La conclusione del progetto di affidamento familiare

L'affidamento familiare può cessare con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del bambino, quando le condizioni di rischio o di pregiudizio non sono più tali da determinare un allontanamento del bambino, o nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore (art. 5, L. n. 184/1983).

Motivazione - Durante l'affidamento familiare il bambino ha costruito legami affettivi con la famiglia affidataria, con la quale vi è stato un processo di reciproco adattamento. Per questo il rientro in famiglia non deve essere un processo traumatico di rottura dei legami e degli equilibri, ma una fase di transizione preparata per tempo, accompagnata da una intensificazione dei contatti e dei rientri e seguita da una attività di sostegno, sia della famiglia del bambino sia della famiglia affidataria, che durerà anche dopo il rientro definitivo del bambino.

Raccomandazione 337.1 *I servizi che hanno la responsabilità del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento attuano un monitoraggio costante del progetto finalizzato a misurare i cambiamenti e a valutare le condizioni che possano permettere un riavvicinamento fra il bambino e la sua famiglia.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Per valutare la possibilità del rientro, gli operatori effettuano più volte un *assessment* complessivo del bambino, della sua famiglia, del contesto sociale di riferimento e valutano i rischi connessi al prolungare l'allontanamento o al rientro a casa del bambino.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Gli operatori condividono con la famiglia affidataria e il bambino le scelte, i passaggi/segnali che indicano che la famiglia del bambino può raccogliarlo e gli indicatori della volontà e della aumentata capacità di farsene nuovamente carico.

Raccomandazione 337.2 *La chiusura dell'affidamento familiare è preceduta da una fase di preparazione con il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** Prima del rientro del bambino nella propria famiglia si intensificano i contatti, gli incontri e i rientri nei fine settimana o in altri momenti, con la propria famiglia, utili a preparare tutti gli attori interessati e ad aiutare la sua famiglia a sostenere i nuovi compiti di cura attraverso la verifica del loro andamento con gli operatori.
- **Azione/Indicazione operativa 2** La famiglia del bambino ed il bambino stesso sono aiutati ad accogliere il cambiamento, ad affrontare sentimenti e dinamiche relazionali che la riunificazione porta con sé e a mettere in atto gli atteggiamenti positivi necessari per una buona riunificazione, avendo cura di aiutare il bambino a comprendere il percorso di allontanamento-riunificazione.

Raccomandazione 337.3 *Affinché la riunificazione familiare possa mantenersi nel tempo, la chiusura dell'affidamento familiare è seguita da una fase di affiancamento del bambino e della sua famiglia per un periodo di tempo sufficiente a superare la cosiddetta "luna di miele" successiva al rientro (almeno sei mesi), e da una attività di rielaborazione e sostegno della famiglia affidataria.*

- **Azione/Indicazione operativa 1** La famiglia del bambino in affidamento familiare è aiutata a riconoscere e a valorizzare le competenze che possiede e i sostegni disponibili nella comunità e a gestire gli eventuali momenti di crisi dovuti alla riunificazione.
- **Azione/Indicazione operativa 2** Il bambino è messo in condizione di vivere l'uscita dalla famiglia affidataria come una conquista, condivisa con tutti gli adulti di riferimento, in primis i genitori naturali e i genitori affidatari, attraverso la quale gli sarà consentito di mantenere, nelle forme opportune, i legami costruiti nel tempo dell'accoglienza.
- **Azione/Indicazione operativa 3** Viene valutata la possibilità di affiancare alla famiglia



del bambino ulteriori dispositivi di sostegno, quali, per esempio, l'educativa domiciliare, l'utilizzo di centri di aggregazione, forme di vicinanza solidale o ulteriori dispositivi che prevedono eventualmente anche il contributo della stessa famiglia affidataria.

- **Azione/Indicazione operativa 4** La famiglia affidataria viene aiutata a rielaborare i sentimenti di perdita legati all'uscita del bambino; gli eventuali figli vengono aiutati (e rassicurati) a comprendere la separazione-riunione e a trovare le forme opportune attraverso cui il legame instauratosi tra bambino e famiglia affidataria possa evolvere e mantenersi nel tempo.
- **Azione/Indicazione operativa 5** La famiglia affidataria viene aiutata nella relazione con la famiglia del bambino, per chiarire quali potranno essere i rapporti dopo la riunificazione, prevedendo che la famiglia affidataria possa mantenere un ruolo di sostegno e sollievo, rendendosi disponibile per visite e contatti telefonici.

